



Il Corriere del
Commercialista

M A G A Z I N E





04

LogIN Business, il nuovo
bando per la digitalizzazione
delle imprese del settore
dei trasporti e della logistica
Marilena Nasti

06

Assenza ingiustificata
del lavoratore: licenziamento
per giusta causa
o dimissioni di fatto?
Enrico Carrieri

08

Intimazione di pagamento:
atto facoltativo o impugnazione
obbligatoria?
Paolo Gabriele

11

Prova testimoniale scritta
e dichiarazioni di terzi:
le nuove sfide
del contenzioso tributario
Renato Polise

14

Registro Nazionale Aiuti di Stato:
strumento di supporto e trasparenza
per le imprese e i professionisti
Antonio Popolla

16

Patent Box: l'agevolazione
dimenticata che può ridurre
il carico fiscale
Ilaria Ferrara

17

Da "La carica dei 101"
alla realtà delle PMI:
il crowdfunding come
motore di crescita
Carlo De Simone



Indice

23

No Click Day INAIL:
scadenza prorogata,
ma la decadenza resta
Vincenzo Morrone

24

Bonus giovani:
da incentivo a ostacolo
Luca Canale

26

Digital Services Act (DSA):
la responsabilizzazione
delle piattaforme on line
e risoluzione delle controversie
Stefania Linguerri

28

La “neverending story”
di Napoli Obiettivo Valore
al vaglio della Corte
Costituzionale
Giuseppe Pedersoli

32

UGDCEC Napoli:
un bilancio di valori,
visione e comunità
Vincenzo Piccirillo

34

Crisi e ripartenza:
come le FINTECH sostengono
l'economia del Sud
Pasquale De Caro

36

Nasce a Napoli il NEP,
Network for European
Policy Making

37

Oltre 1500 commercialisti
partenopei
al Summer Party 2025



LogIN Business, il nuovo bando per la digitalizzazione delle imprese del settore dei trasporti e della logistica

a cura di **Marilena Nasti**

Consigliere delegato Commissione internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Con decreto del 16 luglio 2025, il Direttore Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il Bando pubblico per la presentazione, da parte delle imprese di trasporto merci e logistica, delle domande di ammissione al cofinanziamento - oppure al contributo in regime "de minimis" - per la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della dotazione digitale e all'adozione di tecnologie abilitanti.

Il bando sostiene interventi per l'adozione di soluzioni tecnologiche digitali nel settore del trasporto merci, in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di innovazione, sostenibilità e intermodalità.

L'obiettivo di tale misura, dunque, è favorire il dialogo informatizzato tra tali imprese e gli Enti pubblici e tra queste e le aziende caricatori (anche tramite la dematerializzazione documentale) nonché l'adozione di sistemi avanzati di pianificazione, programmazione dei carichi e route planning anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato. L'incentivo, ha una dotazione finanziaria di 157 milioni di euro, ed è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M3C2, Investimento 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica", sub-investimento 2.1.3 "LogIN Business", con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU.



Beneficiari Ammessi (Codici ATECO)

Possono partecipare imprese italiane o SEE con sede o filiale in Italia, con i seguenti codici ATECO principali:

- 49.2: Trasporto ferroviario di merci
- 49.41: Trasporto di merci su strada
- 50.2: Trasporto marittimo e costiero di merci
- 50.4: Trasporto per vie d'acqua interne
- 52.2: Attività di supporto ai trasporti
- 52.31: Intermediazione per il trasporto di merci
- 53.2: Altre attività postali e di corriere
- 53.3: Intermediazione per attività postali e di corriere

Interventi Ammissibili

1. Piattaforme digitali per scambio dati, tracciabilità e integrazione con la Piattaforma Logistica Nazionale.
2. Sistemi digitali per l'ottimizzazione dei carichi e delle rotte (anche con intelligenza artificiale).
3. Soluzioni per la dematerializzazione documentale (eCMR/eFTI).
4. Moduli e-learning per formazione collegata agli investimenti sopra elencati.

Tutti gli interventi devono essere completati entro il 30 aprile 2026.

I beneficiari devono necessariamente:

- Garantire tracciabilità delle spese e tenuta della documentazione giustificativa; utilizzare le somme ricevute solo per le spese pertinenti e dichiarate.
 - Evitare ogni forma di doppio finanziamento sugli stessi costi.
 - Per i progetti $\geq$ €150.000, è possibile richiedere un'anticipazione del 30%, subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria.
- Tutti gli interventi devono essere completati entro il 30 aprile 2026.



I requisiti dichiarati in fase di domanda devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.

L'impresa beneficiaria deve garantire il rispetto dei principi PNRR: "Do No Significant Harm" (DNSH), sostenibilità, digitalizzazione, pari opportunità e riduzione dei divari territoriali.

Tipologia di Agevolazione

Due le tipologie di agevolazioni concesse che l'impresa potrà scegliere:

1. Regime di cofinanziamento:

- Contributo massimo 40% dei costi ammissibili (IVA esclusa).
- Il 60% è a carico del beneficiario.

2. Regime de minimis:

- Contributo fino al 100% dei costi ammissibili (IVA esclusa).
- Entro i limiti previsti dal Reg. UE 2023/2831.

Ricordiamo che il massimale previsto dal regime de minimis è: fino a € 300.000 in un periodo di tre anni mobili, come stabilito dal Regolamento del 2023; pertanto si considerano le agevolazioni ricevute nei tre anni antecedenti alla data di concessione del nuovo aiuto (periodo "rolling basis")

Esempio: se l'aiuto viene concesso il 30 luglio 2025, il totale di aiuti conteggiati va dal 30 luglio 2022 al 30 luglio 2025.

Il massimale di €300.000 si calcola per impresa unica, cioè l'azienda e tutte le sue controllate, partecipate o collegate, come definito dal Regolamento comunitario. L'aiuto è considerato concesso nel momento in cui viene formalmente attribuito il diritto a riceverlo (es. decreto o convenzione di finanziamento), indipendentemente dall'effettiva erogazione.

Nota: l'IVA è ammissibile solo se non detraibile. Il 40% delle risorse è riservato al Mezzogiorno.

Dotazione Finanziaria

Le risorse totali ammontano a € 157.000.000, suddivise come segue:

- Progetti con costi < €150.000: € 97.500.000
- Progetti con costi ≥ €150.000: € 59.500.000

Riparametrazione possibile in caso di domande superiori al budget.

Costi Ammissibili

Sono finanziabili i costi sostenuti tra la data di presentazione della domanda e il 30 aprile 2026, se pertinenti e funzionali agli interventi previsti:

- Software, licenze, integrazioni con PLN.
- Hardware e IA per ottimizzazione carichi e percorsi.
- Dematerializzazione documentale e soluzioni conformi a eCMR/eFTI.
- Corsi e-learning per personale impiegato nell'intervento.

Scadenze e Presentazione Domanda

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma LogIN Business, che sarà disponibile secondo le modalità disposte dal Ministero con apposito decreto della Direzione generale, da adottare entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del bando (16 luglio 2025) e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con una procedura a Sportello che valuterà le domande in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi.

Il termine per la conclusione degli investimenti, ripetiamo, è fissato al 30 aprile 2026.



Assenza ingiustificata del lavoratore: licenziamento per giusta causa o dimissioni di fatto?

a cura di Enrico Carrieri

Segretario Commissione Lavoro e Previdenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

L'assenza ingiustificata di un lavoratore rappresenta da sempre una delle situazioni più complesse da gestire per il datore di lavoro. Quando un dipendente si rende irreperibile, senza fornire alcuna giustificazione, l'azienda si trova di fronte a un bivio: avviare un procedimento disciplinare oppure interpretare l'assenza come una dimissione implicita. Con l'introduzione della **Legge n. 203/2024**, il legislatore ha formalizzato la possibilità di considerare l'assenza prolungata come **dimissioni di fatto**, offrendo un'alternativa semplificata al tradizionale licenziamento disciplinare.

Le **dimissioni di fatto** si basano sulla presunzione che il lavoratore, con il proprio comportamento (assenza ingiustificata prolungata), abbia manifestato la volontà di recedere dal contratto. Non si tratta di dimissioni esplicite, ma di una **volontà implicita**, desunta da un comportamento concludente.

Secondo la nuova normativa, le dimissioni di fatto possono essere attivate:

- Dopo **15 giorni di calendario** di assenza ingiustificata (termine minimo inderogabile)
- Con una **comunicazione formale** all'**Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)** da parte del datore ed al lavoratore

- Mediante la trasmissione del **modello Unilav-Cessazione** con causale specifica

Il **CCNL** può prevedere un termine superiore (es. 20 o 30 giorni), ma non inferiore ai 15. La procedura non è automatica: è il datore che deve attivarla, prendendo atto della situazione.

In alternativa, il datore può scegliere di avviare un **procedimento disciplinare** per assenza ingiustificata, seguendo quanto previsto dall'**art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)**. La procedura prevede:

- Contestazione scritta dell'addebito
- Termine di **5 giorni** per le giustificazioni del lavoratore
- Valutazione delle giustificazioni
- Eventuale irrogazione del **licenziamento per giusta causa**

Questa via è più garantista per il lavoratore, ma anche più onerosa per l'azienda, che deve versare il **ticket NASpI** e non può trattenere l'indennità di preavviso.

Differenze sostanziali tra le due opzioni

Aspetto	Dimissioni di fatto	Licenziamento disciplinare
Volontà del lavoratore	Presunta (comportamento concludente)	Non rilevante
Attivazione	Atto formale del datore + ITL	Procedura garantista (art. 7 L. 300/70)
Preavviso	Può essere trattenuto	Non dovuto se per giusta causa
NASpI	Non spettante	Spettante
Controllo esterno	ITL può verificare	Nessun controllo esterno obbligato

La scelta tra le due opzioni ha **impatti economici e giuridici rilevanti**. Le dimissioni di fatto, essendo equiparate a dimissioni volontarie, **non danno diritto alla NASpI**, salvo casi eccezionali (es. dimissioni per giusta causa). Il licenziamento, invece, è considerato una **perdita involontaria del lavoro**, e quindi dà accesso all'indennità.

Il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro

L'INL, con la **Nota n. 579/2025**, ha chiarito le modalità operative della procedura:

- Il datore deve inviare una **comunicazione via PEC** alla sede territoriale competente
- L'Ispettorato può verificare la veridicità dell'assenza, contattando il lavoratore o altri soggetti
- Il lavoratore può evitare la cessazione dimostrando **l'impossibilità di comunicare** l'assenza (es. ricovero, forza maggiore)

Se l'INL riscontra la non veridicità della comunicazione o l'impossibilità di comunicare, può **riattivare il rapporto di lavoro**.

Se il lavoratore presenta **dimissioni formali** durante l'assenza o dopo l'avvio della procedura, queste **prevalgono** sulla presunzione. In tal caso, la procedura di dimissioni di fatto diventa **inefficace**, e il datore dovrà gestire la cessazione come dimissioni volontarie.

La nuova disciplina offre ai datori di lavoro uno strumento più agile per gestire il fenomeno del **"ghosting lavorativo"**, sempre più frequente. Tuttavia, la scelta tra dimissioni di fatto e licenziamento disciplinare non è neutra: incide sulle **tutele del lavoratore**, sulle **obbligazioni del datore** e sulla **gestione del rapporto**.

È fondamentale che le aziende valutino caso per caso, tenendo conto:

- Della durata dell'assenza
- Delle previsioni del CCNL
- Della possibilità di contattare il lavoratore
- Delle implicazioni economiche e previdenziali

In conclusione, la **flessibilità normativa** introdotta dalla Legge n. 203/2024 rappresenta un passo avanti nella gestione delle assenze ingiustificate, ma richiede **attenzione, trasparenza e correttezza** da parte di tutti gli attori coinvolti.





Intimazione di pagamento: atto facoltativo o impugnazione obbligatoria?

a cura di Paolo Gabriele

Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Riflessioni giurisprudenziali e dottrinali sulla natura dell'intimazione e l'effetto paralizzante della sua mancata impugnazione

Uno spunto dal caso prospettato dalla traccia del recente Concorso per Magistrati Tributarî.

La traccia del recente concorso di magistratura tributaria, sia pure con alcune imprecisioni come vedremo in seguito, ha avuto il merito di riproporre una questione giurisprudenziale e dottrinale di grande attualità sulla corretta qualificazione della intimazione di pagamento, ai fini della mancata impugnazione degli atti *medio tempore* notificati e non impugnati, ai sensi della giurisprudenza della Cassazione ed in particolare dei principi espressi dalla sentenza n. 6436 del 2025. E sulla portata in ambito processuale tributario della corretta qualificazione della intimazione di pagamento in riferimento al disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.

Il testo poneva questo quesito: *Con ricorso notificato in data 28.1.2025 ad ADER e al comune di Rocca Amena, Tizio impugnava la cartella di pagamento notificatagli da ADER in data 02.1.2025 portante la somma di complessivi euro 4.800,00 oltre interessi e sanzioni, a titolo di IMU 20102.*

E così continuava: Deducera il ricorrente con distinti motivi: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento; 2) l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella; 3) il difetto di motivazione della cartella in ragione della mancata allegazione degli atti presupposti.

Proponeva eccezioni sul merito dell'accertamento.

Concludeva pertanto il ricorrente per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite.

Radicalatosi il contraddittorio, si costituiva l'ADER deducendo la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla domanda relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, concludendo per l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione degli atti prodromici ed in particolare di una precedente

cartella di pagamento notificata in data 1-3-2015, nonché di una intimazione di pagamento notificata in data 1.2.2024, entrambe portanti tra gli altri anche il credito per cui è causa.

Si costituiva, altresì, il comune di Rocca Amena versando in atti avviso di accertamento notificato a mezzo posta in data 14.2.2013, e concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto.

In disparte le questioni inerenti ai motivi di merito dello specifico avviso di accertamento, che non sarà oggetto di questa trattazione, bisogna in primo luogo evidenziare, per una questione di ordine, che la prospettazione è alquanto imprecisa.

Appare infatti poco probabile la notifica di una cartella di pagamento nel 2025 riferita a IMU 2010 e ad un avviso di accertamento del 2013. Peraltro in seguito alla notifica di altra cartella di pagamento notificata nel 2015 per lo stesso tributo e annualità.

Seppure volessimo ritenere plausibile tale ricostruzione, potremmo darci una spiegazione di tale incongruenza, quale, ad esempio, la circostanza che la seconda notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido, con lo scopo, sebbene non necessario, di avvertire lo stesso contribuente, coobbligato, dell'avvio di un'attività di riscossione coattiva nei suoi confronti. Ma anche in tal caso se la cartella fosse del tutto identica a quella notificata ben 12 anni prima, la sua impugnazione sarebbe inammissibile, in quanto non si tratterebbe di un atto rettificativo di una pretesa, e, pertanto, dell'esercizio del potere di autotutela della amministrazione, ma della stesso identico atto già notificato e non impugnato. Al caso in questione andrebbero quindi applicati i principi definiti da una recente giurisprudenza di legittimità, ed in specie le Ordinanze, Sez. 5, n. 21623 pubblicata il 07/07/2022 e 4510 pubblicata il 20/02/2024. In base alle quali la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato la differenza (solo "apparentemente ovvia") tra rinnovazione dell'atto impositivo e la mera attività di rinnovazione della notifica di tale atto: mentre il rinnovo dell'atto comporta un nuovo esercizio del potere impositivo (cosiddetta autotutela

sostitutiva), viceversa, rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto (Ord. Cass. Sez. 5 n. 21623/2022). Evidenziando che ove è pacifico che la seconda notifica della cartella di pagamento non sia seguita all'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione, ma ad una mera rinotifica dello stesso atto, si tratta di accertare se la seconda notifica sia stata effettuata per invalidità della prima notifica.

Ovverossia il termine di impugnazione decorrerebbe dalla eventuale seconda notifica dello stesso atto solo laddove si dimostrasse l'invalidità della prima notifica.

Tale principio è confermato dalla successiva Ordinanza n. 4510/2024, secondo cui, qualora si verta su di una duplice notifica della cartella di pagamento, l'impugnazione della seconda notifica è legittima sempre che il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio. viceversa, rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto. Pertanto la eventuale rinotifica, o seconda notifica, di un atto già notificato, senza alcuna variazione e senza alcun esercizio del potere di autotutela sostitutiva, non produce uno spostamento in avanti del termine di impugnazione dell'atto stesso e la evidente validità della prima notifica costituisce questione dirimente e fa propendere per l'inammissibilità del ricorso proposto decorsi i termini previsti dall'art. 21 del D.lgs. 546/92 dalla stessa.

In buona sostanza, la Cassazione enuncia il principio di diritto: "Qualora un identico atto sia stato dall'Amministrazione notificato due volte [...] è necessario accertare se la seconda notificazione sia, o meno, stata effettuata per invalidità della prima, giacché, solo in caso positivo, detta seconda notificazione, sanando il vizio della prima, produce la messa

a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza dalla medesima del termine di 60 giorni per impugnare; viceversa, in caso negativo la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto".

Facendo il punto di tutto quanto detto sinora, atteso che la prima notificazione dell'avviso di accertamento è valida ed efficace, essa segnerebbe il "*dies a quo*" del termine di 60 giorni per impugnare l'avviso medesimo: pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe inammissibile.

In quanto, secondo il principio dettato dalla Corte di Cassazione, nel caso in cui, una eventuale seconda notifica sani il vizio della prima, il termine per impugnare decorrerebbe da quest'ultima notifica; viceversa, la impugnazione del destinatario della eventuale seconda notifica dello stesso identico atto è inammissibile per tardività, avendo egli, sin dalla prima, avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto. La S.C. perviene alla medesima soluzione in numerosi altri provvedimenti, confermando che quanto sopra enunciato costituisce un principio di diritto più che consolidato (cfr. Cass. Ordinanza n.10282 del 18 aprile 2023).

Ma a parte questa premessa, la questione di particolare interesse è se sussiste l'effetto paralizzante della mancata impugnazione della intimazione di pagamento sulla eccezione di prescrizione estintiva e la obbligatorietà della sua impugnazione per evitarlo, sulla base della interpretazione degli atti impugnabili ex art.19 D.Lgs 546/92. Ovvero la traccia, come prospettata, propone alcuni spunti di riflessione sulla portata dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e sulla qualificazione della intimazione di pagamento quale atto la cui impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria.



Un recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulla equivalenza fra intimazione di pagamento e avviso di mora, ha statuito che la mancata impugnazione di una intimazione medio tempore notificata e, quindi, divenuta definitiva, ha l'effetto di cristallizzare la pretesa e l'obbligazione tributaria, e rende inammissibile ed inefficace la eccezione di prescrizione. Per inciso la mancata impugnazione della cartella sarebbe già sufficiente per rendere inefficace e inammissibile l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente locale impositore, eccezione che nel processo tributario avrebbe potuto essere sollevata solo impugnando l'atto successivo notificato, in base alla cosiddetta tutela recuperatoria, tutela che è principio ormai acquisito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che però consiste nel far valere la mancata notifica dell'atto presupposto, impugnando quello successivo, a condizione che quest'ultimo sia il primo atto attraverso il quale il contribuente sia venuto a conoscenza di una pretesa dell'amministrazione nei suoi confronti.

La più recente giurisprudenza della S.C. di portata innovativa, già con l'ordinanza n. 23346/2024 ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione, ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, come l'intimazione di pagamento, mai impugnati.

Ancora la sentenza n. 6436/2025 ha invece, ancora più chiaramente, dettato il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui

all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».

Invero altra numerosa giurisprudenza (Ordinanza n. 16743/2024; Cass. n. 6163/2024; Cass. n. 1213/2023; Cass. n. 26523/2022; Cass. n. 21045/2007; Cass. n. 4513/2009; Cass., Sez. Un. n. 10672/2009; e altre) confermerebbe che non cessa l'interesse ad impugnare per il contribuente, anche se non ha impugnato una intimazione che gli viene correttamente notificata, medio tempore. Potrebbe pertanto formulare, quindi, la richiesta di annullamento dei tributi con l'impugnazione di una successiva impugnazione.

La questione va in ogni caso inquadrata sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, seguita alla sentenza delle SS.UU. n.10672/2009, che ha stabilito il principio di diritto secondo il quale: è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa dalla quale sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni in funzione della verifica della legittimità della pretesa medesima. Ma solo in caso questo costituisca, effettivamente, il primo ed unico atto con il quale, sia stata portata, e si badi bene, per la prima volta, a conoscenza del contribuente una pretesa dalla quale sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni in funzione della verifica della legittimità della pretesa medesima. Diversamente opinando il ricorrente sarebbe rimesso artificialmente in termini e nelle condizioni di discutere sull'effettiva debenza dei tributi e/o sanzioni richiesti, in occasione di ogni atto della procedura di riscossione.





Prova testimoniale scritta e dichiarazioni di terzi: le nuove sfide del contenzioso tributario

a cura di Renato Polise

Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Introdotta dalla riforma, la testimonianza scritta apre a nuovi strumenti difensivi, ma resta subordinata al giudizio di ammissibilità. Dubbi sulla coesistenza con le dichiarazioni di terzi

La legge n. 130/2022 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario) ha introdotto, con l'aggiunta del comma 5bis all'art. 7 del D. Lgs. n. 546/92, l'obbligo in capo all'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

La modifica di cui si discute, fu accolta dai più come una novità rivoluzionaria nel rapporto processuale fisco – contribuente, dimenticando che fino ad allora il giudizio tributario viveva, in punto di onere della prova, del riflesso dell'art. 2697 c.c., in base al quale *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”* e del quale, sin da subito, il comma 5bis del novello art. 7 appariva come la sua trasposizione nel rito speciale.

A distanza di circa tre anni dalla riforma è possibile delineare un quadro aggiornato sulla novità oggetto del presente articolo, sulla scorta della giurisprudenza di merito e di legittimità che nel frattempo si è stratificata.

Interessante, in tale chiave, l'Ord. Cass. Civ., Sezione V, n. 2746 del 30 gennaio 2024, in CED Cassazione, secondo la quale *“In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongono al contribuente l'onere della prova contraria”*.

La pronuncia appena richiamata conferma, dunque, il riparto dell'onere probatorio come precedentemente e costantemente elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione e l'incidenza dello stesso sulle presunzioni legali, anche dopo l'introduzione della novella.

La Suprema Corte ha avuto inoltre già modo di pronunciarsi sul riparto dell'onere probatorio in una fattispecie relativa a operazioni inesistenti.

Su tale punto si richiama l'Ord. Cass. Civ., Sez. Tributaria, n. 10066/2024 con la quale gli Ermellini richiamano la costante e granitica giurisprudenza unionale per la quale *“dinanzi ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione dell'IVA, ma non anche la partecipazione all'evasione stessa (cfr. Corte Giust. Ppub, C-277/14; Corte Giust. Bonik, C-285/11)”*, recepita nella giurisprudenza interna in seno alla quale trova costante cittadinanza il principio secondo cui *“in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carousel, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; [solo] ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”*.

Anche in tema di operazioni presuntivamente inesistenti, dunque, il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità non pare recedere di fronte all'aggiunta del comma 5bis all'art. 7 del D. Lgs. n. 546/92.

Neppure dissenziente rispetto all'indirizzo tracciato appare l'Ord. Cass. Civ., Sez. Trib., n. 31878/2022 a mente della quale *“In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”* (CED Cassazione).



Or dunque, proprio con riferimento all'ultima pronuncia segnalata, la stessa Corte di Cassazione, non potendo fornire una interpretazione della norma in discussione che vada oltre il riflesso in chiave tributaria dell'onere della prova stabilito dal codice civile, assegna un *"ruolo centrale"* all'istruttoria dibattimentale rimasto non chiarito, affermazione che non tiene conto, peraltro, del fatto che, mentre nel giudizio di cognizione ordinario la realtà processuale si forma dinanzi agli occhi del giudice in maniera progressiva, mediante la produzione di memorie integrative, escussione di testi ecc., nel giudizio tributario il contatto con il giudice si esaurisce normalmente nei pochi minuti dell'unica udienza di merito, all'esito della quale lo stesso deposita il dispositivo e, dunque, poco può incidere la discussione orale perché spesso la decisione è stata già precedentemente assunta.

Nel merito, riconducono il tema della prova al già richiamato art. 2967 c.c. (con ciò confermando il limitato effetto della paventata rivoluzione introdotta dalla riforma) alcune pronunce di merito, come ad esempio, CGT di Primo Grado di Lecce n. 1283/2023, ovvero la Sent. CGT di Secondo Grado Lazio n. 3634/2023.

Da salutare con favore è la modifica dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 che introduce nel giudizio tributario la prova testimoniale scritta, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.

La norma richiamata, per ovvi motivi, esclude da tale mezzo di prova i casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, ammettendosi la stessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Lo strumento probatorio si differisce dall'omologo, già da anni conosciuto nel giudizio civile, per il fatto che, nel giudizio che ci occupa, la prova testimoniale scritta può essere assunta qualora il giudice la ritenga necessaria, a prescindere dall'accordo delle parti.

Sul piano più squisitamente pratico, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza scritta per il processo tributario, sarà utilizzabile il modello previsto dal codice di procedura civile, apportando le necessarie modifiche, come chiarito dal dipartimento della Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta ai quesiti di Telefisco 2024.

In deroga al citato articolo 103-bis, se il testimone è in possesso di firma digitale, è ammessa anche la sottoscrizione digitale del modello, mentre la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica.

Quanto alle primissime applicazioni da parte dei giudici di merito, si deve affermare che la prova testimoniale scritta appare come un mezzo straordinario, in quanto ammissibile, ma solo in mancanza di alcuni elementi istruttori.





Peculiare in tale senso la Sent. della CGT di Primo Grado di Napoli n. 3699/2024, che la esclude *“trattandosi di questioni da provare documentalmente”*, ovvero la Sent. n. 86/2024 CGT di Pesaro, relativa a giudizio nel corso del quale il contribuente ha cercato di dimostrare che un famoso cuoco collaborava solo saltuariamente ad un ristorante, mentre l'Ufficio riteneva che un aumento della clientela (e del reddito di impresa) fosse collegato proprio a una stabile presenza del professionista. Anche in tal caso l'assunzione della prova testimoniale è stata negata dal giudice che, forse troppo frettolosamente, ha valorizzato *“gli elementi acquisiti dall'ufficio”* che *“possono senz'altro essere considerati gravi indizi in grado di assurgere al rango di prova se non smentiti dal contribuente che, appunto, non li ha affatto confutati, per cui è da ritenere non necessaria l'assunzione della prova testimoniale chiesta dalla ricorrente che pertanto non può essere accolta”*.

Non conosciamo gli atti del giudizio, ma ci si chiede perché non ammettere l'escussione del diretto interessato, ovvero del cuoco sul cui presunto lavoro si fonda la pretesa dell'Ufficio e, dunque, direttamente coinvolto nel caso concreto.

L'ultima decisione, quindi, ci riporta alla valenza dell'onere della prova a carico dell'Ufficio, che per il giudice marchigiano, pur a seguito della L. 130/22, può essere assolto anche in forma **indiziaria** e **presuntiva**, spettando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Difficile la vita del difensore tributario di fronte al pregiudizio.

Infine, resta da esaminare, alla luce della novella in parola, il rapporto fra la prova testimoniale scritta e la *“dichiarazione di terzi”*, fino ad ora pacificamente ammissibile nel giudizio tributario, come confermato, ad esempio, da Ord. Cass. Civ., sezione Trib., n. 6616/2018, a mente della quale *“Nel giudizio tributario, anche il contribuente, come l'Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurre dichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi*

del giusto processo ex art. 6 CEDU, stante l'irrogazione, nell'ambito dello stesso, di sanzioni assimilabili a quelle penali” (CED Cassazione, 2018).

Ci si deve chiedere se, con la riforma operata dalla L. 130/2022, vi sia ancora spazio per la dichiarazione di terzi.

A ben vedere, la *“dichiarazione dei terzi”*, anche a seguito di quanto affermato dalla Suprema Corte come sopra richiamato, serve a bilanciare il diritto dell'A.F. di introdurre nel giudizio le dichiarazioni acquisite al PVC, assunte in una fase amministrativa e, dunque, aventi solo valenza indiziaria, poiché formatesi al di fuori del processo. Se tanto è, non può negarsi lo speculare diritto del contribuente di bilanciare il giudizio con lo stesso mezzo.

Alla luce di quanto sopra, la conseguenza che discende dall'ipotesi prospettata non investe l'ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo, quanto piuttosto la loro diversa efficacia probatoria.

Chiaramente, anche se la prova testimoniale scritta e le dichiarazioni di terzi sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice secondo quanto previsto dall'art.116 c.p.c., solo la prima non necessita di ulteriori elementi istruttori per consentire al giudice di accertare i fatti controversi.

Da ciò deriva che, nella misura in cui la prova testimoniale scritta sarà ammessa nel giudizio, le parti tenderanno naturalmente a preferire il nuovo mezzo istruttorio alle dichiarazioni del terzo, che siano state acquisite fuori dal processo.

Spetterà alla giurisprudenza di indicare i modi e i casi in cui la prova testimoniale scritta si renderà necessaria; da parte nostra può partire solo un invito a tutti gli attori del processo tributario ad una minore fretta nel *“licenziare”* il giudizio.

A volte una udienza in più rende un miglior servizio alla Giustizia ed alla sua macchina, atteso che le sentenze che si formano alla fine di un giudizio frettoloso sono spesso mal motivate e, dunque, sicuro oggetto di appello o ricorso per Cassazione.



Registro Nazionale Aiuti di Stato: strumento di supporto e trasparenza per le imprese e i professionisti

a cura di **Antonio Popolla**

Dottore Commercialista in Napoli – Commissione finanza agevolata e PNRR dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Il RNA diventa uno strumento essenziale per monitorare gli aiuti pubblici e semplificare gli obblighi di pubblicazione, rafforzando il ruolo del professionista

Lo strumento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) si inserisce in un contesto normativo di crescente attenzione verso i principi di trasparenza sugli aiuti pubblici ad imprese ed enti in genere. Per la professione del commercialista il RNA rappresenta uno strumento certamente utile per adempiere correttamente agli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è stato reso operativo a partire dal 12 agosto 2017, in attuazione della Legge europea 2014 entrata in vigore il 18 agosto 2015. Il Registro è gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e costituisce la banca dati ufficiale per la raccolta, il monitoraggio e la pubblicazione degli aiuti di Stato.

Il RNA assicura il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, prevenire il cumulo illegittimo di aiuti oltre a permettere un controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Alla base della sua istituzione vi è altresì il rispetto del principio di trasparenza secondo il quale i dati relativi agli incentivi pubblici devono essere accessibili a tutti.

In questo senso il RNA si configura non solo come un adempimento normativo della PA, ma anche come uno strumento di "accountability" e di supporto all'attività professionale, in grado di rafforzare il ruolo del professionista nella verifica, nella consulenza e nella corretta rappresentazione degli aiuti ricevuti dai propri assistiti.

In questo capitolo è approfondito il ruolo del RNA come strumento operativo a supporto dei Professionisti, anche a fronte dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Nello specifico l'analisi si inserisce nel contesto degli adempimenti introdotti dall'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge

124/2017, come modificata dalla Legge 160/2023, che impongono la pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese e dagli enti privati.

Con la Legge 160/2023 si assiste ad un'evoluzione dello strumento poiché in essa è definito che a partire dalle erogazioni percepite nel 2023 dai soggetti beneficiari (imprese e non), la pubblicazione degli aiuti sul RNA esonera il beneficiario dall'obbligo di riportare analiticamente gli aiuti in nota integrativa (ovvero o sul proprio sito internet per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa).

Tale modifica se da un lato rappresenta una semplificazione per il Professionista, dall'altro modifica il ruolo di quest'ultimo, chiamato ad un controllo di fatto tra RNA ed effettivi aiuti percepiti. Seppure dal 2023 si è assistito dunque a tale importante snellimento, si vuole sottolineare che per le imprese beneficiarie e dunque per il Professionista, permane l'obbligo di controllo ed eventuale integrazione delle informazioni e di dichiarare sinteticamente attraverso i mezzi disponibili (nota integrativa, sito web, etc) l'esistenza degli aiuti ricevuti, anche se già pubblicati nel RNA.

Attività di Controllo del Professionista

Come appena emerso seppure dal 2023 un soggetto beneficiario è esonerato dalla pubblicazione degli aiuti di stato ricevuti essendo tenuto al solo richiamo al Registro, è da ritenersi comunque necessaria la verifica di ciò che è pubblicato sul RNA. Infatti, qualora gli aiuti risultino già pubblicati nel Registro, l'obbligo informativo si può considerare assolto; ma in caso contrario, il beneficiario è tenuto a provvedere autonomamente, pena l'applicazione di sanzioni.

Seppure possa rappresentare un caso anomalo, è opportuno che il Professionista prima di adottare una modalità "sintetica" di rappresentazione, rimandando al RNA, abbia appurato la correttezza e completezza del dato sulla piattaforma pubblica. Un'interpretazione prudentiale della norma deve prevedere che lo strumento RNA non esonera dunque il beneficiario

dalla corretta rappresentazione dei fatti. Un esempio è riferito ai Crediti d'imposta che in taluni casi potrebbero non essere rappresentati sul RNA ancorché di rilevante valore.

A seguire quale mero esempio, bozza di un testo che potrebbe assolvere in NI agli obblighi di trasparenza.

“In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, co.125, della L.4 agosto 2017 n. 124, come modificata dalla L.160/2019 e dalla L.160/2023, si segnala che la [Società/Ente] ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato [e/o nel regime de minimis], per i quali sussiste pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. In conformità alla normativa vigente, la pubblicazione nel RNA da parte dell’ente erogatore assolve all’obbligo informativo.

[Eventuale]

Tuttavia, considerato che taluni aiuti non risultino ancora visibili nel RNA, gli stessi sono riportati di seguito, al fine di garantire completezza e trasparenza dell’informazione.”

La piattaforma RNA

Il RNA è una banca dati pubblica consultabile all’indirizzo:
<https://www.rna.gon.it/trasparenza/aiuti>

La piattaforma RNA è sviluppata come uno strumento di ricerca nel quale è sufficiente inserire il codice fiscale del

beneficiario nell’apposito form per recuperare i dati necessari al Professionista.

Sulla piattaforma è inoltre possibile raffinare la ricerca per anno, soggetto erogante o tipologia di aiuto. Per ogni incentivo ricevuto, è possibile visualizzare tra l’altro:

- ✓ Lo strumento agevolativo utilizzato;
- ✓ Il CUP (Codice Unico di Progetto), selezionando il singolo incentivo;
- ✓ Le forme tecniche (es. contributi in c/capitale, interessi, garanzie, etc.).

La consultazione di queste informazioni consente al professionista di ricostruire con precisione la composizione dell’aiuto, valutarne la corretta rappresentazione contabile e fiscale, nonché verificarne la cumulabilità con altri incentivi ricevuti. La presenza di più forme tecniche che compongono il medesimo aiuto (es. mix c/capitale e c/interessi) è indicata nella scheda dell’aiuto, accessibile selezionando il singolo intervento dalla lista dei risultati.

Tabella comparativa: RNA vs Nota Integrativa

A Seguire rappresentazione delle principali differenze tra RNA ed obblighi informativi da parte del Soggetto beneficiario degli aiuti.

ASPETTO	RNA	Nota Integrativa
Data registrata	Data decreto concessione	Data incasso (criterio di cassa)
Importo	Totale concesso	se superano la soglia di 10.000 €
Obbligo	Pubblicazione di tutti gli aiuti	Solo se non pubblicati nel RNA con nota sintetica per quelli presenti in RNA
Crediti d’imposta	Solo se selettivi o notificati	Obbligatori se superano soglia
Soglia di esenzione	Nessuna	> 10.000 € annui complessivi
Rappresentazione	Digitale, pubblica	Tabellare e/o descrittiva
Competenza	Non rilevata	Richiede valutazione contabile del Professionista

Il nuovo Regolamento de minimis e il ruolo del RNA nella verifica del plafond

Ulteriore aggiornamento rilevante è rappresentato dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea, applicata a partire dal 01/01/2024 e valido fino al 31 dicembre 2030. Il Regolamento ha modificato il regime de minimis, innalzando il massimale complessivo per impresa unica da 200.000 a 300.000 euro, calcolato su un periodo di riferimento mobile di 36 mesi.

Sebbene l’art. 3, par. 2 del Regolamento faccia riferimento a un limite massimo dei 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, il considerando (11) dello stesso chiarisce che il periodo è da intendersi su base mobile, ossia 36 mesi a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto. In tale ambito, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato si conferma uno strumento assai utile al Professionista per la corretta ricostruzione corretta massimali.

RNA ed Impresa unica

Non per ultimo, il RNA rappresenta uno strumento fondamentale anche rispetto al concetto di “impresa unica” ed alle verifiche sui massimali complessivi ammissibili secondo la definizione contenuta nell’art. 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e successivamente esteso attraverso il Regolamento (UE) 2023/2831 nel quale oltretutto al considerando n. 4 vi è una sottile estensione del conetto di impresa unica anche verso la persona fisica con posizione di controllo rispetto ad un insieme di soggetti giuridici (sentenza del 10 Gennaio 2006 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)).

Tuttavia, è necessario evidenziare che ad oggi il RNA non dispone per il Professionista di una funzione automatica per aggregare gli aiuti ricevuti da tutte le imprese appartenenti a un’impresa unica. Tale funzione è attualmente disponibile solo per le amministrazioni pubbliche e i soggetti gestori delle misure agevolative. Data la complessità normativa raggiunta sul tema, sarebbe auspicabile che in futuro tali funzioni del RNA vengano estese anche ai Professionisti, al fine di garantire simmetria informativa tra pubblico e privato.



Patent Box: l'agevolazione dimenticata che può ridurre il carico fiscale

a cura di **Ilaria Ferrara**

Membro del Comitato Tecnico Scientifico Commissione Finanza Agevolata
e PNRR dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Semplice, automatica e strutturale: la nuova versione del Patent Box consente una maggiorazione del 110% delle spese su beni immateriali, ma è ancora poco conosciuta e poco utilizzata dalle PMI italiane

In un'epoca in cui la pressione fiscale è elevata e gli incentivi sono pochi e subordinati a graduatorie e click day, il Patent Box si conferma una leva fiscale potente ma poco utilizzata. Introdotto nella sua nuova veste dall'art. 6 del D.L. 146/2021, il Patent Box ha abbandonato la forma iniziale, eccessivamente tecnica e complessa, fondata su un meccanismo di ruling preventivo con l'Agenzia delle Entrate, che di fatto ne limitava l'accesso solo alle imprese strutturate.

Oggi, il regime è stato radicalmente semplificato e reso accessibile tramite un'opzione da esercitarsi in dichiarazione senza necessità di istanze o accordi. Il nuovo Patent Box consente una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, tra cui rientrano software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati. La maggiorazione si applica a costi interni come il personale impiegato nello sviluppo, ma anche a beni materiali e immateriali utilizzati nei progetti, spese di consulenza, materiali e attività di tutela legale. Il beneficio si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile (e della base IRAP) che consente un risparmio fiscale immediato e automatico, da fruire direttamente in dichiarazione. È una misura strutturale, annuale, certa ma ai più sconosciuta. Secondo recenti dati elaborati a partire dalle dichiarazioni 2022, meno dell'1% delle imprese potenzialmente interessate ha esercitato l'opzione. Un numero sorprendentemente basso se si considera che tutta la platea degli operatori economici può accedervi: professionisti, micro e piccole

imprese. Una mancata adesione da ricondurre, forse, alle difficoltà di comprendere quando un bene immateriale possa configurarsi come un bene da tutelare. Un classico esempio è rappresentato dal software: molte aziende investono nello sviluppo interno di gestionali, piattaforme e-commerce, app aziendali, strumenti digitali e ignorano del tutto la possibilità di poter avvalersi del copyright su questi beni. Altrettanto vale per le attività di design o innovazione tecnica, che in moltissimi casi vengono sviluppate internamente e non verranno mai ricondotte ad un'agevolazione fiscale. L'accesso al Patent Box è semplice e veloce: è sufficiente esercitare l'opzione nel quadro OP della dichiarazione dei redditi e indicare la variazione in diminuzione nel quadro RF (se si tratta di società di capitali).

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 15 febbraio 2022 consiglia, inoltre, di predisporre la "documentazione idonea". La conservazione di questa documentazione metterà il contribuente al riparo da sanzioni in caso di recupero a tassazione, ma non è obbligatoria per l'accesso all'agevolazione. Si tratta di un dossier tecnico-contabile che descrive la struttura aziendale, le attività rilevanti svolte, i progetti di sviluppo, le risorse impiegate e le modalità di determinazione dei costi agevolati. Per le PMI, è ammessa anche una modalità semplificata. Il documento va firmato digitalmente con marca temporale entro la data di invio della dichiarazione. L'onere è ragionevole, ma il beneficio può essere rilevante. E qui entra in gioco la responsabilità del consulente. È nostro compito, come commercialisti, valutare se ci siano beni immateriali, se siano tutelabili, se si svolgano attività rilevanti (come sviluppo software, ricerca, design, tutela legale) e infine, se i costi siano qualificabili come agevolabili. Il nuovo Patent Box non è un incentivo da multinazionali. È una misura concreta, flessibile, fiscalmente sostenibile, pensata per accompagnare l'impresa italiana nella transizione digitale e tecnologica, ma serve una cultura della valorizzazione immateriale.

È tempo che il Patent Box entri nella routine consulenziale dei nostri studi, come opportunità da presentare, spiegare e proporre con ai nostri clienti.



Da “La carica dei 101” alla realtà delle PMI: il crowdfunding come motore di crescita

a cura di Carlo De Simone

Segretario Commissione Banche Imprese e Crowdfunding dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Come Rudy e Anita, anche gli imprenditori possono contare su family, fools & friends per far crescere la propria idea. Uno strumento democratico per finanziare startup e PMI, partendo da piccoli capitali e grandi visioni

Rudy e Anita (fools) nel capolavoro della Disney ritrovano i loro 15 cuccioli ed i 2 genitori (family) ed altri 84 loro amici (friends) celebrano il Natale e il primo grande successo di Rudy, una canzone che si prende gioco di Crudelia, ricca e spietata ex compagna di classe di Anita. Dopo aver contato tutti i cuccioli, decidono di utilizzare i proventi della canzone per comprare una grande casa in campagna e per poter tenere tutti i 101 dalmata..... insieme si vince anche contro chi vuole impadronirsi delle tue creature (la tua idea di impresa?)

Il termine *crowdfunding* indica il processo con cui più persone (“folla” o *crowd*) conferiscono somme di denaro (*funding*), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“*piattaforme*” o “*portali*”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Laddove si finanzia la crescita del capitale di rischio si parla di equity crowdfunding (ECF).

Chi vuole essere “*proprietario*” della propria idea di business, artefice del successo della propria PMI ha da ormai più di 10 anni la possibilità di rivolgersi al mercato e di farsi conoscere e valutare; il *crowdfunding* è un sistema democratico e partecipativo di sostegno alla crescita delle PMI!

Dal 3 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. La nuova versione del regolamento estende a tutte le piccole e medie imprese questa forma di accesso al mercato dei capitali, prevedendo una maggiore tutela per gli investitori, grazie all’obbligo, in capo ai gestori

dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa. Il 7 ottobre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il **Regolamento Europeo sul Crowdfunding (ECSP)**, da tempo avvertito come una forte necessità da più parti; l’Unione Europea ha concesso una **proroga di un ulteriore anno al periodo transitorio, che è terminato nel novembre 2023**. L’Italia ha infine designato come Autorità competenti sia Consob che Banca d’Italia con compiti di autorizzazione e vigilanza.

La necessità principale è quella di favorire lo sviluppo del crowdfunding come strumento per le imprese, permettendo di **superare i confini normativi tra Paesi membri** e aumentando al contempo le tutele per gli investitori. Creare un regolamento unico obbligatorio per tutte le piattaforme di crowdfunding **amplia il mercato del crowdfunding alla dimensione europea**.

Parallelamente, le nuove norme vogliono **rafforzare la tutela degli investitori**, ciò serve anche a **incrementare la loro fiducia** e quindi a incoraggiare gli investimenti, con ulteriore vantaggio per lo sviluppo. L’oggetto del regolamento sono “**requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.**”

Questi requisiti si applicano all’equity e al **lending crowdfunding**, mentre restano esclusi **donation e reward crowdfunding** e i prestiti richiesti attraverso il **lending da persone fisiche**.

In sintesi i requisiti riguardano la **autorizzazione a esercitare**: la prestazione di **servizi di gestione del portafoglio**, l’**obbligo di trasparenza**, la introduzione del **passaporto europeo**, la **estensione dell’equity crowdfunding** a disposizione delle società di capitali, il **tetto massimo di raccolta**

(5 milioni di euro), l'estensione del **debt crowdfunding** (i minibond **potranno essere collocati anche presso investitori retail**, definiti dal regolamento "non sofisticati"), la Introduzione delle **bachecche elettroniche** per facilitare l'uscita dagli investimenti degli utenti, livelli differenziati di **salvaguardia degli investitori**, la **norma sul conflitto d'interessi** (le piattaforme non possono partecipare ad alcuna campagna lanciata sul proprio portale), **prescrizioni sul marketing** (le piattaforme non possono svolgere operazioni di marketing specifiche per singole campagne in corso o in programma).

Anche per le imprese che vogliono raccogliere capitale ci sono dei risvolti importanti.

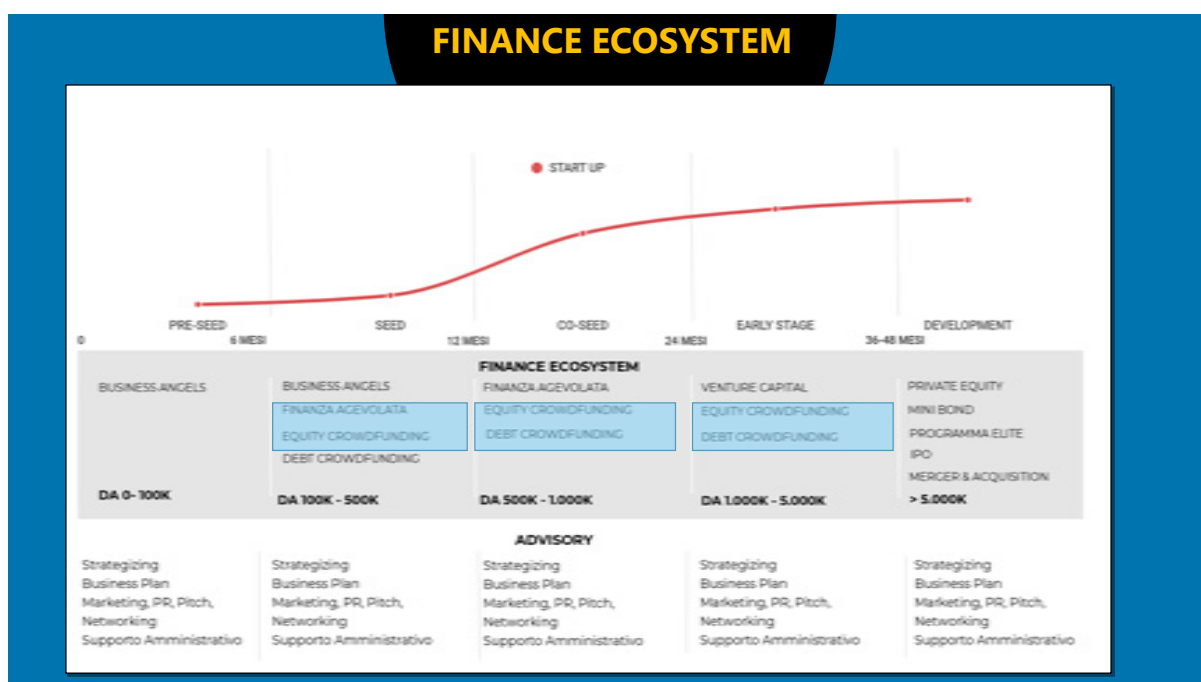
Grazie al passaporto europeo, **un'impresa potrà lanciare una campagna di crowdfunding in qualsiasi Stato membro**: è una potenziale chiave d'accesso a nuovi mercati, che per alcuni business possono essere anche più favorevoli rispetto a quelli domestici. Non solo: lanciando una campagna **in Italia**, sarà possibile raccogliere investitori in tutta Europa.

Quando interviene Ecf

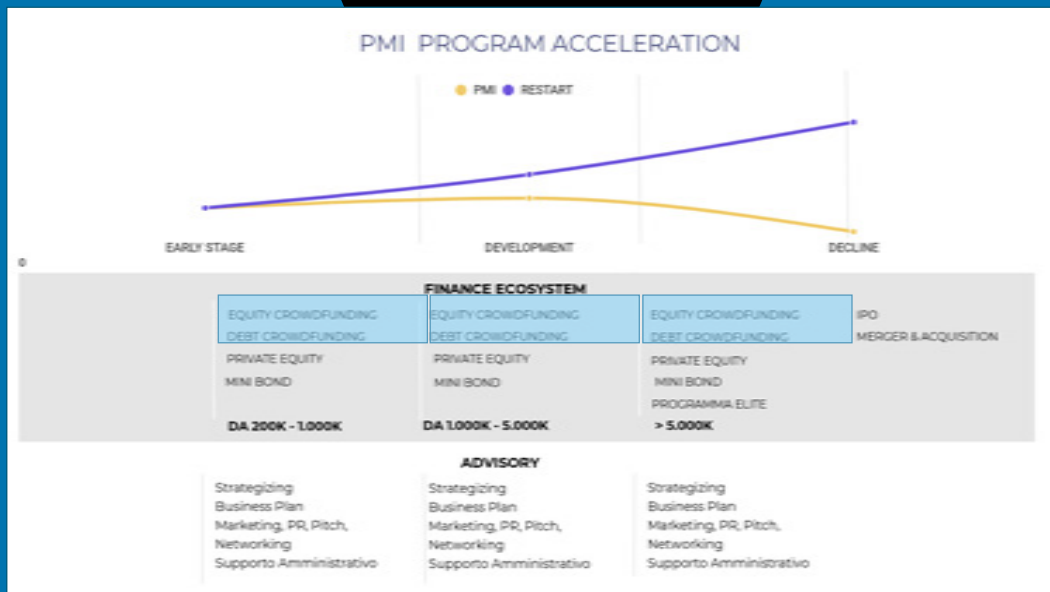
In linea generale l'intervento dell'ECF interviene nella fase seed e coseed per le start up; la fase seed riguarda l'investimento nella primissima fase dell'idea d'impresa (in generale nei primi 12 mesi quando si sono esaurite le risorse ottenute dai fools, family and friends), quella coseed è la fase successiva in cui il prototipo accede al mercato di riferimento individuato: durante questo periodo il prodotto/servizio è ancora in fase concettuale o di prototipo, l'azienda ha un fabbisogno ridotto (che serve sostanzialmente a coprire le prime spese di sviluppo) ed è alle prese con il business plan, con le analisi di mercato e con la ricerca del personale. Durante la fase seed, generalmente, i finanziamenti sono inferiori a 500k€, mentre nella fase coseed possono raggiungere il milione di euro.



Early stage: ormai l'idea è pronta per aggredire il mercato. L'obiettivo principale di questa fase del ciclo di vita è ottenere feedback dal mercato stesso e individuare il giusto product/market fit, che ci permetta di ottenere i primi ricavi. Il cash flow, probabilmente, è ancora negativo e si può attingere ad investimenti da parte di *Venture Capital* o *crowdfunding* (in generale equity, ma anche debt, per creare un giusto mix tra mezzi propri e mezzi di terzi).



FINANCE ECOSYSTEM



12

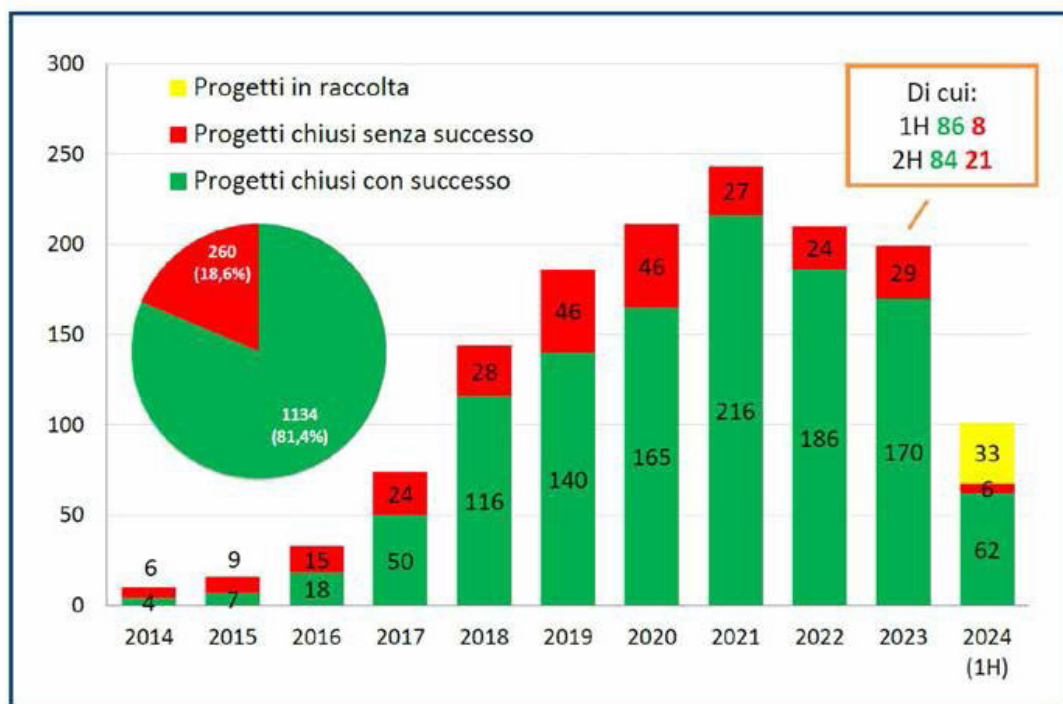
Nel caso delle PMI con una storia (anche con chiaroscuri legati alle vicissitudini che nel tempo hanno dovuto affrontare), la fase dell'early stage è passata ed è il tempo o del development o del decline; c'è bisogno di una sferzata sia di energia manageriale, organizzativa, produttiva che finanziaria, utili per sostenere la crescita o almeno il mantenimento del business, aggregando nuovi mercati o rimodellando il proprio business model.

Pertanto, il crowdfunding risulta talvolta alternativo e talvolta propedeutico ad altra tipologia di utilizzo di

strumenti finanziari quali il Private Equity (finanziare una società non quotata in Borsa ma dotata di elevate potenzialità di crescita per poi disinvestire con lo scopo di ottenere plusvalenze dalla vendita della partecipazione azionaria - quotazioni al mercato AIM Italia dedicato alle PMI caratterizzato da requisiti flessibili in fase di ammissione ed adempimenti informativi ex post, emissione di minibond titoli di debito emessi da piccole e medie imprese e sottoscritti da investitori professionali e qualificati).



Uno spaccato attuale



161 nuove campagne avviate negli ultimi 12 mesi (erano 207 l'anno precedente)



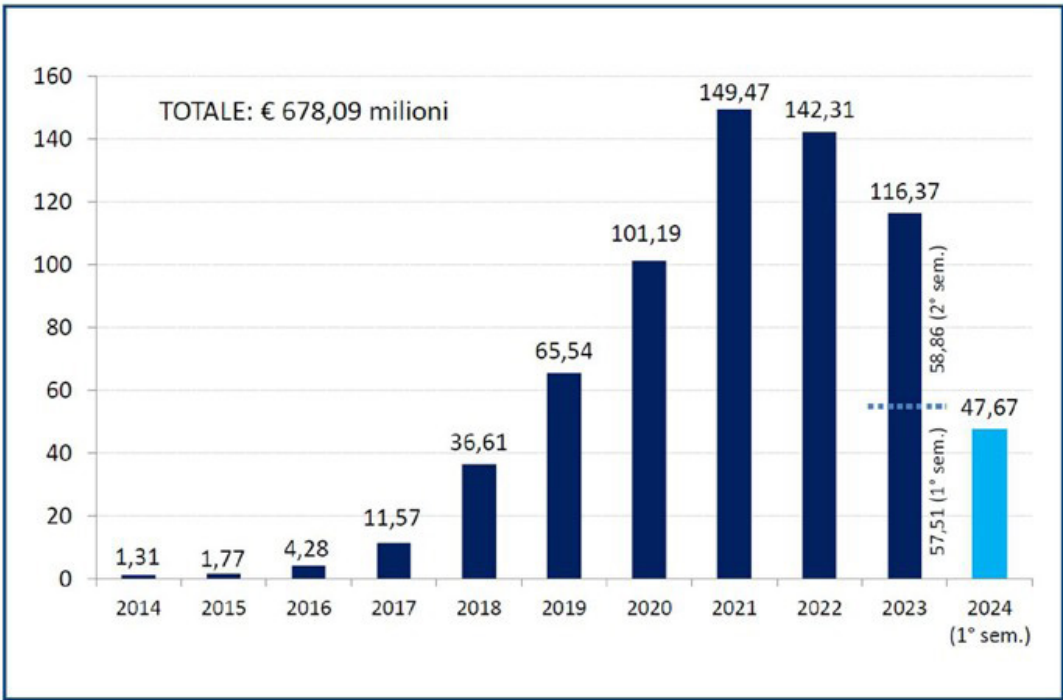
Il trend delle campagne ECF proposte è in fase calante – 22%, con un calo del 17% del capitale di rischio raccolto, con circa il 20% di insuccessi alla prima campagna di raccolta fondi ed un 61% di imprese ancora attive.

I dati, pertanto, non sono molto incoraggianti; diverse le cause: scarsa conoscenza dello strumento, limitazione dei settori economici interessati, l'effetto lungo della crisi pandemica, la sfiducia nei mercati non convenzionali.

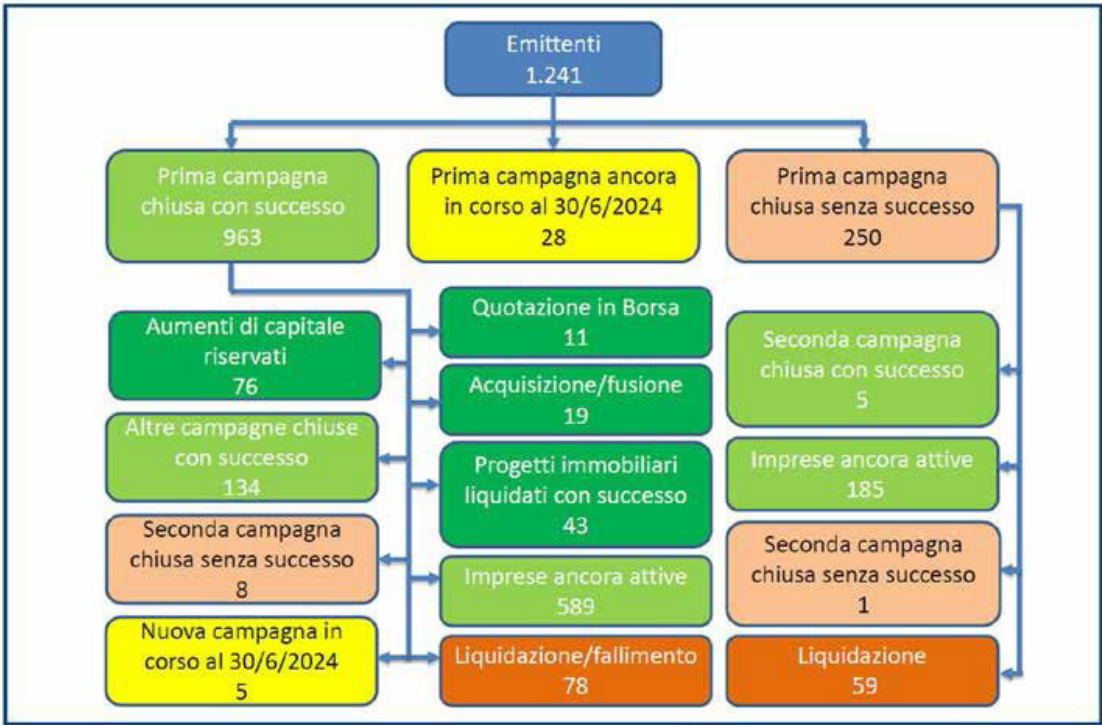
Guardando al futuro, il mercato dell'Equity Crowdfunding sta entrando in una fase di consolidamento, con una probabile riduzione del numero di operatori a favore di piattaforme più strutturate e capaci di competere a livello internazionale, come già in parte osservato nel corso del 2024 ed un trend prospettico di crescita del crowdfunding immobiliare, grazie agli alti rendimenti "promessi".

In attesa dei dati del 2024 (report atteso per fine luglio), si può affermare che il ricorso all’ECF è ancora in una fase “di studio”, anche se i nostri organi go-

vernativi (anche a livello regionale) stanno investendo per creare una reale alternativa al mondo finanziario tradizionale.



1° semestre 2024 -17% rispetto al 1° semestre 2023



Le emittenti che riescono a raggiungere gli obiettivi dei business plan sono molto poche (6% al primo anno – 4% al secondo – 2% al terzo – nessuna per ora al quarto)

C.F. | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 |

**DONA IL TUO 5X1000
AL SANTOBONO PAUSILIPON**



**SOSTIENI L'OSPEDALE PEDIATRICO
PIÙ GRANDE DEL MEZZOGIORNO**





No Click Day INAIL: scadenza prorogata, ma la decadenza resta

a cura di Vincenzo Morrone

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Commercialisti
ed Esperti Contabili di Napoli

Le imprese ammesse al Bando ISI 2024 hanno tempo fino al 30 settembre ore 18:00 per completare l'upload. Attenzione a non perdere il contributo

Con nota ufficiale, l'INAIL ha prorogato al 30 settembre 2025, ore 18:00, il termine ultimo per il caricamento della documentazione da parte dei soggetti ammessi agli elenchi del cosiddetto "No Click Day" (NCD) relativi al Bando ISI 2024.

Cos'è il No Click Day (NCD)

Il No Click Day è una modalità semplificata riservata ad alcune tipologie di progetti finanziabili dal Bando ISI INAIL, per cui le imprese – se ammesse nella fase istruttoria – non devono partecipare alla consueta procedura competitiva del click day, ma accedono direttamente alla fase successiva, con l'obbligo di completare il caricamento documentale entro la scadenza stabilita.

Interventi inclusi nella procedura No Click Day

Per il Bando ISI INAIL 2024, i progetti ammessi alla modalità NCD appartenevano principalmente ai seguenti assi di finanziamento:

1. Asse 1.1 – Progetti di investimento: acquisto di macchinari e impianti più sicuri, adeguamento ambienti di lavoro, interventi strutturali per la riduzione del rischio.
2. Asse 1.2 – Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: sistemi ISO 45001, modelli 231, SGSL.
3. Asse 2 – Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): esoscheletri, dispositivi di sollevamento, automazioni per la movimentazione.

La proroga: una finestra in più, ma non definitiva

Il nuovo termine posticipa la precedente scadenza e concede più tempo per caricare il modulo A firmato digitalmente, la perizia asseverata, i preventivi, le autodichiarazioni e tutta la documentazione tecnica richiesta.

Va sottolineato che, in assenza del completamento entro il 30 settembre 2025 alle ore 18:00, la domanda decadrà automaticamente, con perdita integrale dell'agevolazione.

Cosa fare adesso

Per i soggetti già ammessi, la proroga rappresenta una vera opportunità operativa, soprattutto per le pratiche più complesse o per quelle in cui la documentazione tecnica richiede tempi più lunghi (ad es. cantieri, attrezzature specialistiche o interventi 4.0).

È fondamentale che i professionisti incaricati:

- verifichino puntualmente lo stato delle domande
- sollecitino per tempo i clienti
- calendarizzino internamente le scadenze tecniche

Conclusione

Nessuna riapertura per nuove domande, né ulteriori proroghe annunciate. Questa finestra operativa deve essere gestita con massima precisione e tempestività, per garantire l'accesso al contributo e consolidare la validità dell'istanza.



La sede centrale dell'INAIL



Bonus giovani: da incentivo a ostacolo

a cura di Luca Canale

Vice Presidente Commissione Lavoro e Previdenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Il Decreto Coesione doveva rilanciare l'occupazione giovanile, ma ha prodotto solo incertezza normativa e un crollo delle assunzioni. Le imprese abbandonano un'agevolazione ormai inaccessibile

Incentivare l'occupazione giovanile in Italia è da sempre un'esigenza prioritaria, eppure, nonostante gli sforzi normativi e finanziari, i risultati continuano a deludere. **Il Decreto Coesione (DL 60/2024)**, con il suo pacchetto di incentivi per i giovani under 35 e le donne svantaggiate, avrebbe dovuto rappresentare una svolta. **Ma così non è stato.** Anzi, a poco più di un anno dalla sua introduzione, la misura ha rivelato tutte le sue fragilità, subendo una modifica significativa che ne ha compromesso ulteriormente l'efficacia: **dal 1° luglio 2025, per poter fruire del cosiddetto "bonus giovani", è necessario dimostrare un incremento netto dell'occupazione aziendale.** Una novità comunicata in modo poco trasparente, che ha messo in crisi migliaia di datori di lavoro e i consulenti che li assistono. **Una norma che cambia le regole a partita già iniziata,** lasciando dietro di sé non pochi problemi operativi, contabili e giuridici. *L'introduzione di un requisito come l'incremento netto dell'occupazione non è una mera formalità.* Implica un controllo continuo dell'organico, un monitoraggio tecnico mensile basato sulle unità lavorative annue, la gestione differenziata dei contratti part-time secondo il principio del pro-rata, la valutazione delle cessazioni non imputabili all'azienda e, in caso di gruppi societari, il rispetto della regola dell'impresa unica. Sono dettagli che nel lessico delle norme comunitarie su aiuti di Stato appaiono quasi astratti, ma che nella pratica quotidiana degli studi professionali e delle aziende diventano ostacoli insormontabili. Questo cambio di rotta, tra l'altro, è arrivato tramite un messaggio INPS del 26 giugno 2025, pochi giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo vincolo. Le assunzioni

effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 30 giugno 2025 sono rimaste escluse dall'obbligo, mentre tutte quelle effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre devono rispettarlo. *Una discriminazione temporale che crea incertezza normativa e disparità di trattamento tra aziende che hanno fatto programmazione sulla base di regole che si sono poi dimostrate provvisorie.*

Il bonus giovani del Decreto Coesione, nella sua configurazione teorica, prevede uno sgravio contributivo totale per 24 mesi nel limite di 500 euro mensili (650 per le regioni del Sud), a condizione che il giovane assunto non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Ma la rigidità dei requisiti e le incompatibilità con altri incentivi hanno sin dall'inizio creato una barriera all'accesso. L'integrazione dell'obbligo di incremento netto dell'occupazione ha finito per trasformare una misura di politica attiva in uno strumento burocratico, difficile da comprendere e da utilizzare. La conseguenza, facilmente intuibile, è che le imprese stanno evitando il bonus, rinunciando a un beneficio che dovrebbe invece costituire uno stimolo all'assunzione.

Lo confermano i dati contenuti nel focus INPS pubblicato il 30 giugno 2025. **Nel primo trimestre 2025,** le assunzioni agevolate con il bonus giovani sono state soltanto 16.000, in calo del 23,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ancora peggiore è il dato aggregato: se nel 2024 oltre il 24% delle attivazioni lavorative era incentivato, **nel 2025 siamo scesi a un misero 7,4%.** Un crollo verticale. Anche **la decontribuzione Sud** – una delle misure più utilizzate negli ultimi anni – è **pressoché scomparsa:** la nuova formulazione non si applica più alle nuove assunzioni, ma solo a quelle in essere, e peraltro in forma ridotta. Il risultato? Le imprese del Mezzogiorno, che avrebbero dovuto essere le principali beneficiarie del pacchetto Coesione, sono rimaste tagliate fuori da un incentivo che si è rivelato inefficace proprio nei territori che più necessitavano di sostegno.

A fronte di questa inefficacia evidente, vale la pena chiedersi: che senso ha introdurre incentivi se poi li si rende inaccessibili? Gli imprenditori non possono prendere decisioni assunzionali sulla base di ipotesi aleatorie o promesse fu-

ture. **Serve certezza, serve semplicità.** Ed è per questo che molti professionisti richiamano ancora oggi l'esperienza positiva del 2015, quando con il Jobs Act fu introdotto uno sgravio contributivo triennale automatico, valido per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato, senza domande, senza vincoli e senza necessità di controlli retrospettivi. Quella misura produsse una significativa impennata di occupazione, proprio perché fu pensata con un approccio chiaro: meno vincoli, più risultati.

Un incentivo funziona solo se è comprensibile, stabile, automatico. Quando invece si infarcisce di vincoli, limiti, condizioni e controlli ex post, si ottiene solo l'effetto opposto: si scoraggiano le imprese, si complica il lavoro dei consulenti, si disperde la finalità sociale della norma. E non basta dire che lo sgravio è "generoso": i numeri dimostrano che non viene utilizzato, che è marginale, che si è trasformato da opportunità a problema. **Appena lo 0,8% delle attivazioni nel primo trimestre 2025 ha beneficiato del bonus giovani.** Eppure, il legislatore continua a operare come se bastasse scrivere una norma per farla funzionare.

Un'altra questione da non sottovalutare riguarda il livello di pianificazione. Le imprese non possono impostare politiche occupazionali su strumenti che cambiano in modo repentino. **Una norma di incentivo, per essere efficace, deve accompagnare l'intero ciclo di programmazione del lavoro.** Deve durare, deve essere conosciuta prima dell'entrata in vigore, deve essere operativa fin dal primo giorno. Invece, nel caso del bonus giovani, tra pubblicazione della norma, attesa della circolare attuativa, chiarimenti interpretativi e modifica dei requisiti, sono passati quasi dodici mesi di incertezza. Dodici mesi in cui gli imprenditori si sono arrangiati con stime, simulazioni, pareri orali. E tutto questo mentre il mercato del lavoro continua a soffrire.

Il quadro che ne emerge è sconsolante: **nel primo trimestre 2025 il numero complessivo di attivazioni nel settore privato è calato del 5,1% rispetto all'anno precedente.**

Un segnale preoccupante, che conferma come l'assenza di misure credibili – o peggio, la presenza di misure disfunzionali – finisca per generare effetti concreti negativi sull'economia reale. Non si tratta soltanto di norme sbagliate: si tratta di un sistema di incentivazione che ha perso la sua funzione primaria. Dovrebbe stimolare l'assunzione, ridurre il rischio imprenditoriale, accompagnare le scelte occupazionali. Invece, finisce per diventare un ostacolo.

Le aziende, soprattutto le micro e piccole, non possono permettersi di sbagliare una dichiarazione INPS, di non monitorare un ULA, di non aggiornare una media mensile. Chi lavora con margini stretti e risorse limitate ha bisogno di strumenti semplici e coerenti. **Gli aiuti statali devono servire a creare posti di lavoro reali, non a rafforzare apparati amministrativi. L'incremento netto può anche essere un principio corretto, ma va reso verificabile in modo automatico, non affidato a controlli costanti e valutazioni complesse. Altrimenti, si svuota il senso stesso dell'incentivo.**

Eppure, continuiamo a vedere proliferare norme sempre più tecniche, circolari sempre più lunghe, messaggi interpretativi sempre più tardivi. Il risultato? Un clima di sfiducia diffusa. I consulenti, già oberati di adempimenti, evitano di suggerire l'incentivo per non rischiare errori. Le aziende preferiscono non usarlo, temendo possibili recuperi contributivi. E i lavoratori, destinatari ultimi della misura, restano ai margini del mercato.

È tempo di cambiare approccio. Bisogna abbandonare la logica del bonus condizionato, della misura precaria, del requisito mutevole. Serve una riforma culturale: dare fiducia alle imprese, responsabilizzare i consulenti, costruire strumenti automatici e duraturi. **Non servono mille misure, ne basta una, ma chiara, stabile, accessibile.** Perché il lavoro non nasce da un algoritmo, ma da una decisione imprenditoriale. E ogni decisione, si sa, ha bisogno di certezze.





Digital Services Act (DSA): la responsabilizzazione delle piattaforme on line e risoluzione delle controversie

a cura di Stefania Linguerri

Presidente della Commissione Tutela del Consumo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e del CNDCEC

Il Digital Services Act istituisce nuove regole per le aziende che detengono piattaforme digitali e motori di ricerca e garantisce ai consumatori diritti e strumenti di tutela

Negli ultimi decenni il mondo on line si è sviluppato rapidamente, abbiamo visto emergere nuove tecnologie e servizi che hanno stravolto il modo di lavorare, produrre ma anche di consumare. Uno sviluppo crescente dei mercati digitali, la globalizzazione, e i nuovi paradigmi informativi e di business hanno spinto il regolatore Europeo a disciplinare il settore dei mercati digitali

Cos'è il Digital Services Act

Il Regolamento UE 2022/2065 Digital Services Act (DSA) entrato in vigore nel 2022 con decorrenza 17 aprile 2024 disciplina ed unifica le diverse norme esistenti per rendere trasparente, sicuro e competitivo il commercio europeo; regola il nuovo ambito di operatività degli utenti per garantirne una protezione efficace dei diritti e degli interessi

Il mancato rispetto della normativa comporta una sanzione pari al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore di servizi intermediari interessato, fino al 5% dei ricavi medi quotidiani per ogni giorno di ritardo. In caso di recidiva il divieto di operare nel mercato unico europeo

economici coinvolti. Un mercato che secondo gli esperti, in Europa, può generare fino a 250 miliardi di euro in più nei prossimi 5 anni e nuovi posti di lavoro.

Per sfruttare le potenzialità della rete secondo il “regolatore” occorre contrastare la diffusione di contenuti, prodotti e servizi illegali, limitando lo strapotere dei *big player* nei confronti degli operatori più piccoli. Il DSA introduce strumenti per contrastare pratiche commerciali ingannevoli, come l'uso di marchi simili per confondere i consumatori. Le piattaforme devono garantire un sistema di **segnalazione rapida** per questi casi e offrire agli utenti la possibilità di proporre un **reclamo** a un organismo di risoluzione delle controversie. Un altro aspetto rilevante delle nuove disposizioni normative è rappresentato da una maggiore accessibilità allo strumento della gestione delle controversie. La nuova normativa riforma così il commercio elettronico e disciplina le obbligazioni e le responsabilità degli intermediari con l'obiettivo di creare condizioni per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività a livello globale.

Sono destinatari dei servizi i consumatori che condividono le loro informazioni sulla piattaforma, ma anche le imprese che aprono un negozio on line all'interno di un marketplace. Per piattaforma on line secondo il DSA s'intendono quei servizi che, su richiesta dei destinatari, memorizzano e diffondono informazioni al pubblico, per esempio i social network dove gli utenti caricano i contenuti.

A chi è rivolto

Si rivolge agli attori della filiera digitale, fornitori di servizi intermediari online che prestano i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell'UE:

- piattaforme e motori di ricerca (VLOP/VLOSE)

piattaforme generalmente grandi e con una base che raggiunga il 10% dei 45 milioni di consumatori in Italia con regole molto stringenti, e in misura proporzionale alle im-

prese più "piccole" con delle esenzioni contenute nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06 maggio 2003

- **piattaforme on line**

social network, mercati on line, app store, siti web di viaggi e alloggi, siti web per la condivisione di contenuti e piattaforme di economia collaborativa

- **fornitori di servizi di hosting**

web hosting e servizi cloud

- **fornitori di servizi intermediari**

reti di distribuzione dei contenuti, servizi di messaggistica basati sul web e reti locali senza fili, fornitori di accesso ad internet

Sul DSA in Italia Vigilerà l'AGCOM

Il DSA favorisce uno sviluppo trasversale che riguarda settori come la tutela del consumatore, diritto d'autore, diritti di proprietà intellettuale e temi legati all'antitrust e alla concorrenza. Ogni gestore di piattaforme online che rientra nelle categorie regolamentate e opera all'interno dell'Unione Europea ha l'obbligo di mettere a disposizione degli utenti un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Insieme al meccanismo di segnalazione e azione, il DSA impone alle piattaforme online l'obbligo di garantire sistemi interni di gestione dei reclami e di risoluzione delle controversie facilmente accessibili per gli utenti. Il compito di far rispettare le disposizioni del Regolamento svolgendo un'azione di monitoraggio, vigilanza e verifica, in Italia è affidato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che svolge attività di Digital Services Coordinator (DSC), unitamente alla Commissione Europea. Esiste in realtà una collaborazione tra DSC dello stato membro che interagisce con la Commissione europea e può chiedere il coinvolgimento dei DSC di altri stati membri nel caso di coinvolgimento di più giurisdizioni. All'AGCOM spetta la gestione delle segnalazioni, dell'avvio dei procedimenti ed applica le sanzioni per le violazioni riscontrate. In tale contesto emerge chiaramente la necessità di definire le competenze territoriali tra la Commissione Europea, il DSC dello Stato membro in cui è ubicato il provider, e gli altri DSC, presenti negli Stati membri nei quali i servizi del provider vengono offerti ai consumatori. In altri termini, è importante stabilire quali entità sono responsabili di quali compiti, considerando che i servizi della società dell'informazione hanno natura transfrontaliera e che gli operatori, pur essendo generalmente stabiliti in un luogo specifico, sono comunque in grado di raggiungere i consumatori e, più in generale, altri terzi in numerosi altri territori dove non possiedono una presenza fisica diretta. Il tale innovato contesto si profilano nuove opportunità professionali connesse alla consulenza alle aziende in termini di corretta applicazione della normativa, tutela del consumatore e dei piccoli operatori contro lo strapotere dei big player.

Rischio aziendale e la tutela del consumatore: le connessioni nell'ecosistema digitale

Le aziende che operano nel digitale devono assolutamente essere proattive nell'adeguarsi alle nuove disposizioni rego-



lamentari per evitare sanzioni ma anche per preservare la fiducia dei consumatori e la propria reputazione, ma non tutte dispongono delle risorse interne per affrontare queste sfide. La consulenza qualificata su questi temi può spaziare dalla revisione delle pratiche aziendali all'implementazione di strategie di trasparenza e sicurezza, contribuendo a creare un ambiente più equo e sostenibile anche tenuto conto dei futuri e correnti obblighi di rendicontazione di sostenibilità in bilancio. Le aziende si trovano di fronte a sfide complesse, che richiedono una strategia chiara e un approccio trasparente. In questo senso, il ruolo dei consulenti è sempre più strategico: non si tratta solo di risolvere problemi legali, ma di guidare le aziende verso una governance responsabile e proattiva. È qui che i consulenti qualificati possono fare la differenza, diventando un riferimento essenziale per interpretare la normativa, implementare soluzioni conformi ed evitare rischi legali e reputazionali. Essere preparati a seguire le aziende in questi nuovi scenari rafforza i profili di consulenza qualificata al mercato





La “neverending story” di Napoli Obiettivo Valore al vaglio della Corte Costituzionale

a cura di **Giuseppe Pedersoli**

Presidente della Commissione Diritto della riscossione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

In mano ad abili sceneggiatori, se ne potrebbe ricavare una serie tv. La riscossione di tasse e balzelli a Napoli è diventata una neverending story. Dopo l'episodio di Parlamento e Corte di Cassazione che avevano legittimato e anche sdoganato Napoli Obiettivo Valore srl e Municipia SpA (di seguito, per brevità, anche “NOV” e “Municipia”), è ricominciato il valzer dei “rinvii a nuovo ruolo” da parte dei magistrati tributari. Giudici, ricorrenti e difensori abilitati sono in attesa dell'ultima parola, quella del “Giudice delle Leggi”. La Corte Costituzionale è stata investita del problema giuridico, ma vale la pena ricostruire (esattamente come accade nelle serie tv) quanto accaduto.

La vicenda giuridica di NOV e Municipia

In seguito alla delibera dirigenziale del 20/09/2022, Municipia SpA si aggiudica la gara indetta dal Comune di Napoli per la concessione del servizio di accertamento e riscossione per Imu, Tari, infrazioni al codice della strada. Municipia SpA, tuttavia, decide di coinvolgere Napoli Obiettivo Valore srl, con contratto n. 86720 del 5/06/2023, nella qualità “società di progetto” costituita ex art. 184 D.Lgs. 50/2016 ed articolo 25.1 del Disciplinare di Gara. Nascono le proteste e i ricorsi da parte dei contribuenti e dei loro commercialisti e/o avvocati: NOV ha un capitale sociale di euro 1.387.062,00, ritenuto insufficiente dai ricorrenti e non è iscritta all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 per l'attività di accertamento e riscossione. I legali di NOV replicano che il suo socio unico, per l'appunto Municipia SpA è iscritta al suddetto albo e questo legittimerebbe l'attività svolta in affidamento.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanza del 23 maggio 2024, in proc. n. 6529/2024 R.G., dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis del codice di procedura civile, per la risoluzione della seguente questione di diritto:

“(…) dica la Corte di Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) sia va-

lidamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”.

Interviene il Parlamento con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025: NOV può operare

Camera e Senato intervengono e quindi, nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, viene pubblicata la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che sul punto stabilisce la correttezza dell'operato di Napoli Obiettivo Valore: “(…) A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.

In altre parole: NOV era ed è legittimata ad operare.



La Corte di Cassazione prende atto e conferma

La Corte di Cassazione preferisce mettersi sulla scia della novella normativa ed in netto contrasto con la relazione del suo Pubblico Ministero, così dispone (sentenza del 20 marzo 2025 n. 7495/2025):

- “V.to l’art. 363 bis cod.proc.civ.;
- dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale;
- dispone la restituzione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che dovrà provvedere, all’esito della lite, anche sulle spese della presente fase”.

In estrema sintesi, la Suprema Corte recepisce la legge n. 15 del 21 febbraio 2025 e la considera “retroattiva”. In sentenza è scritto: “Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa (...)”. Tutto ciò premesso, a parere degli Ermellini, NOV & Municipia hanno ben operato e possono continuare a svolgere l’attività di accertamento e riscossione.

I Giudici Tributari “riaprono i fascicoli processuali” e iniziano letteralmente a mitragliare i ricorrenti con sentenze di rigetto, spesso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

Nuovo episodio: la Corte Costituzionale

Con ben due ordinanze della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli “riemerge il problema”. Le ordinanze sono la n. 3962 del 13/06/2025 e la n. 4108 del 18/06/2025.

Partendo dalla nota sentenza n. 4 del 2024 della Corte Costituzionale, si evidenzia che l’eventuale irretroattività della norma stabilisce come indispensabile la sussistenza di requisiti che la legge 15 del 21 febbraio 2025 non sembra possedere. Lo stesso dicasi per l’ordinanza della Corte di Cassazione. A ciò si aggiunga un’altra serie di motivazioni in ordine alla mancanza dell’iscrizione di NOV nell’albo previsto dalla legge.

Il trailer dell’ultima puntata

Il finale è “aperto”, nessuno sa cosa deciderà la Corte Costituzionale. Nel frattempo i ricorsi pendenti stanno subendo per la seconda volta il “rinvio a nuovo ruolo”, in attesa del pronunciamento definitivo. Le casse di Palazzo San Giacomo stanno subendo l’ennesimo scossone che si aggiunge ai recenti fenomeni tellurici. Ma gli sceneggiatori si preparano alla seconda serie: verrà chiesto anche l’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?

Il Corriere del Commercialista vi terrà informati.

Documento firmato digitalmente
Il Giudice
LUCA CAPUTO

Ordinanza n. 3962/2025
Depositata il 13/06/2025
Il Segretario
SILVIA ESPOSITO



La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/05/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

CAPUTO LUCA, Giudice monocratico

in data 15/05/2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- sul ricorso n. 24547/2024 depositato il 19/12/2024

proposto da

[Redacted]

Difeso da

[Redacted]

[Redacted]

contro

[Redacted]

Difeso da

[Redacted]

[Redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SOLL_PAGAMENTO n. 20240002140650089459979 TARI 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9421/2025 depositato il 20/05/2025

ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

PREMESSO

aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge" (cfr. ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli del 23 maggio 2024, resa nel giudizio n. 6529/24 r.g.).

In ordine a tale profilo non può non evidenziarsi, a conferma del fatto che con la norma in esame si è in presenza di una ingerenza non consentita del potere legislativo nei giudizi in corso, l'assoluta peculiarità di quanto accaduto sul piano della scansione cronologica degli eventi: infatti, al momento dell'approvazione della legge di conversione (21 febbraio 2025) era già stata calendarizzata e celebrata l'udienza presso la Corte di Cassazione (infatti l'originaria camera di consiglio è datata 22.01.2025 poi riconvocata successivamente in data 13.03.2025), chiamata a pronunciarsi, come evidenziato, proprio ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. sulla questione concernente la possibilità per le società di scopo non iscritte all'albo dei concessionari di effettuare attività di riscossione di tributi.

Non può, quindi, in questa sede non evidenziarsi l'assoluta anomalia di un intervento normativo che, nelle intenzioni dichiarate dal legislatore, può incidere sull'esito del contenzioso attualmente pendente innanzi al Giudice Tributario, oltre ad aver di fatto già inciso, per effetto della sua entrata in vigore, sull'esito del procedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c. innanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta della questione sottoposta al suo esame motivata proprio dall'entrata in vigore della norma in questione.

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
- che, alla luce dei motivi innanzi evidenziati, la questione di legittimità costituzionale della norma astrattamente applicabile nel presente giudizio non appare manifestamente infondata;
- che, inoltre, la questione di legittimità costituzionale della norma in questione è rilevante nel presente giudizio in virtù di quanto osservato in premessa, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità o di legittimità della stessa potrebbe determinare un esito favorevole per la parte ricorrente e sfavorevole per la parte resistente o viceversa;

RITENUTO

- che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. all'art. 3 co. 14 *septies* della legge 21 febbraio 2025, n. 15 appare rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli *articoli 76 Cost., 3, 25, 76 e 97 Cost., 3 e 97 Cost, 41 Cost. in combinato disposto con l'art. 102 TFUE e con l'art. 3 legge n. 287/1990, e all'art. 111 Cost. in combinato disposto con l'art. 6 CEDU;* visto l'art. 137 della Costituzione;

P.Q.M.

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. all'art. 3 co. 14 *septies* della legge 21 febbraio 2025, n. 15 in riferimento agli articoli 76 Cost., 3, 25, 76 e 97 Cost., 3 e 97 Cost, 41 Cost., quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 102 TFUE e con l'art. 3 legge n. 287/1990, e all'art. 111 Cost. in combinato disposto con l'art. 6 CEDU;

2. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

3. sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte Costituzionale;

4. dispone che, a cura della Segreteria:

- la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
- gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale.

Così deciso in Napoli il 15.05-13.06.2025.

Il giudice

Dott. Luca Caputo

[Visualizza l'Ordinanza Completa](#)



UGDCEC Napoli: un bilancio di valori, visione e comunità

a cura di Vincenzo Piccirillo
Presidente UGDCEC di Napoli

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli continua, anno dopo anno, a rappresentare un laboratorio vivace e produttivo di idee, di confronto e di formazione per i giovani professionisti partenopei. Il 2024 non ha fatto eccezione: è stato un anno segnato da iniziative strutturate, progettualità mirate e una visione chiara del ruolo che un'associazione come la nostra deve avere nel contesto attuale della professione.

Fondata nel 1966, l'UGDCEC Napoli nasce dalla volontà di offrire rappresentanza e coesione ai giovani dottori commercialisti, fornendo strumenti per affrontare le sfide del presente e costruire una professionalità sempre più completa per il futuro. La missione è rimasta invariata, ma la capacità di interpretarla e declinarla in maniera moderna e partecipata è cresciuta e cambiata nel tempo, adeguandosi al progresso, rendendo l'Unione un punto di riferimento imprescindibile per l'intera categoria a livello territoriale.

Nel 2024, al centro dell'agenda associativa è rimasta la formazione, considerata non solo come obbligo deontologico, ma come motore di crescita, dialogo e qualificazione. In primis i corsi di preparazione all'esame di abilitazione per la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, organizzati in prossimità delle due sessioni annuali di luglio e novembre, si sono confermati uno degli appuntamenti più sentiti e apprezzati. A renderli speciali non è solo la qualità didattica, ma la partecipazione attiva degli stessi soci dell'Unione nel ruolo di docenti e tutor: un modello virtuoso di "formazione tra pari", che rafforza l'identità collettiva e consente ai più esperti di accompagnare i colleghi più giovani in un passaggio cruciale della loro carriera.

Accanto alla formazione tecnica, l'UGDCEC Napoli ha sviluppato un ricco calendario di convegni e incontri di approfondimento, affrontando con tempestività e competenza i principali nodi interpretativi e applicativi che interessano la professione. Particolare rilievo ha avuto il convegno organizzato presso l'Aula Magna del Centro Congressi Federico II di Via Partenope, dedicato ai nuovi principi generali del procedimento e alle modifiche intervenute nel processo

tributario. Un'occasione di riflessione ad ampio raggio sulla riforma dello Statuto dei diritti del Contribuente, che ha permesso un confronto a più voci tra accademia, magistratura e professionisti, offrendo una lettura sistemica dei cambiamenti in atto.

Non meno significative sono state le collaborazioni con le commissioni dell'ODCEC di Napoli e con altre realtà associative, come l'AIECC. Queste sinergie hanno dato vita a numerosi eventi dedicati a tematiche innovative e trasversali: dalla responsabilità degli assetti organizzativi, alla crescente importanza dei criteri ESG nei bilanci e nei processi di finanziamento, fino alle strategie per affrontare la crisi d'impresa e valorizzare le politiche di welfare e bilanciamento vita-lavoro. Iniziative che dimostrano una visione evoluta e strategica del ruolo del commercialista, sempre più attore chiave nell'orientamento delle scelte aziendali.

Ma l'azione dell'UGDCEC Napoli va oltre la formazione e la tecnica. L'Associazione ha saputo coniugare la crescita professionale con un forte impegno civile e sociale. Emblematica, in tal senso, è la quarta edizione dell'evento nazionale "Uniti per la legalità" insieme all'UGDCEC, che si è svolta a Napoli presso Casa Glò – La Gloriette, bene confiscato alla criminalità organizzata. L'incontro ha rappresentato un momento intenso e partecipato, centrato sul tema delle imprese in amministrazione giudiziaria e sul ruolo del professionista nei percorsi di legalità e rinascita. La scelta del luogo e del tema non è stata casuale: testimonia la consapevolezza del valore etico della professione, capace di farsi presidio della legalità anche nei contesti più complessi.

In questo stesso solco si inserisce la giornata di studio dedicata alla memoria di Mimmo Bocchetti, collega scomparso prematuramente, che ha rappresentato per molti un esempio di dedizione e passione. L'evento, incentrato sul rilancio della professione e sul ruolo dei giovani nell'economia contemporanea, ha dato voce a una riflessione profonda sulle sfide generazionali, sull'identità del commercialista del futuro e sulla necessità di un impegno collettivo nella costruzione di percorsi più inclusivi e sostenibili.



Anche la solidarietà ha avuto un ruolo centrale nel 2024. L'evento di beneficenza *"Christmas Night"*, ospitato presso l'Agorà Morelli, ha consentito di raccogliere fondi destinati alla Caritas Diocesana di Napoli, in particolare per sostenere l'ospedale *"Suore della Provvidenza"* a Kouvè, in Togo. Un gesto concreto di vicinanza a chi opera in contesti difficili, che ribadisce come il senso di responsabilità sociale non sia un valore aggiunto, ma parte integrante dell'identità dell'UGDCEC Napoli.

Sul fronte della comunicazione e del supporto operativo ai colleghi, l'Associazione ha continuato a investire nella digitalizzazione e nella condivisione di contenuti utili. La chat WhatsApp UGDCEC Napoli News, nata nel 2020 come risposta all'emergenza pandemica, si è trasformata in uno strumento stabile e di confronto quotidiano tra professionisti. Con oltre 550 partecipanti attivi, rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa rafforzare la comunità professionale, facilitare la circolazione delle informazioni e promuovere la collaborazione. A questo strumento si sono affiancati nel 2024 gli *"alert informativi"* diffusi sui canali social dell'Associazione: brevi aggiornamenti sulle principali scadenze fiscali, novità legislative e indicazioni operative, pensati per rendere più agevole e consapevole la gestione quotidiana delle attività professionali.

L'approvazione del bilancio annuale non è stata solo un atto formale, ma l'occasione per fare il punto su un anno di lavoro intenso, coerente e trasparente. Dietro ogni iniziativa, ogni evento, ogni pubblicazione, c'è una visione condivisa: quella di un'associazione che vuole essere casa, scuola, laboratorio e presidio per una nuova generazione di

commercialisti. Una generazione che non si accontenta di assistere ai cambiamenti, ma vuole guidarli con competenza, etica e coraggio.

Il 2025 si apre con lo stesso spirito: rafforzare i legami con la base associativa, promuovere nuove occasioni di formazione, aprire spazi di riflessione sui grandi temi della professione, ma anche del Paese. Perché essere commercialisti, oggi, non significa solo conoscere le norme o saper redigere un bilancio. Significa partecipare attivamente alla vita economica civile e sociale del paese, costruire valore, accompagnare le imprese e i cittadini, contribuire – nel proprio ruolo – alla crescita collettiva. E l'UGDCEC Napoli, su questo terreno, è pronta a continuare a fare la propria parte, con passione, competenza e visione.





Crisi e ripartenza: come le FINTECH sostengono l'economia del Sud

a cura di Pasquale De Caro

Segretario della Commissione Ricerca e Programmi Comunitari - Mediterraneo
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Nel post-pandemia, le piattaforme digitali di finanziamento si affermano come alleate strategiche per le imprese meridionali in cerca di liquidità e strumenti gestionali evoluti

L'importanza delle FINTECH per l'economia italiana, in particolare per le imprese del Sud Italia, non può essere sottovalutata. Con la pandemia COVID-19 che ha scatenato una crisi economica globale, le piccole e medie imprese del Sud Italia si sono trovate a dover affrontare molte difficoltà, tra cui la scarsità di liquidità. Le FINTECH sono diventate un'alternativa importante alle tradizionali fonti di finanziamento, fornendo liquidità in modo più rapido e a costi inferiori.

Innanzitutto, è importante definire cosa si intende per FINTECH. Le FINTECH sono un settore emergente che combina tecnologia e finanza, creando soluzioni finanziarie innovative e automatizzate. Le soluzioni offerte dalle FINTECH

includono piattaforme di prestito peer-to-peer (P2P), applicazioni di pagamento mobile, piattaforme di crowdfunding e servizi di gestione patrimoniale digitale.

Uno dei principali vantaggi delle FINTECH è la velocità e l'efficienza nella fornitura di liquidità. Le imprese, hanno spesso difficoltà ad accedere ai tradizionali canali di finanziamento, come le banche. Le FINTECH offrono un'alternativa più rapida e conveniente, fornendo prestiti in pochi giorni o addirittura ore, a differenza dei prestiti bancari che possono richiedere settimane o mesi. Inoltre, i costi associati ai prestiti delle FINTECH sono spesso inferiori rispetto ai prestiti bancari tradizionali.

Le FINTECH possono anche aiutare le imprese del Sud Italia a migliorare la loro efficienza finanziaria. Ad esempio, molte piattaforme di gestione patrimoniale digitale offrono strumenti di analisi e di gestione delle spese che aiutano le imprese a monitorare le loro finanze in modo più accurato e a prendere decisioni finanziarie informate. Inoltre, le piattaforme di pagamento mobile e le soluzioni di fatturazione elettronica offrono un modo più efficiente per gestire i pagamenti e le fatture.

Un altro beneficio delle FINTECH è la loro capacità di fornire liquidità a imprese che hanno difficoltà a ottenere finanziamenti da fonti tradizionali. Ad esempio, molte piattaforme di prestito P2P consentono alle imprese di ottenere prestiti anche se hanno un cattivo rating creditizio o se non dispongono di garanzie sufficienti. Questo è particolarmente importante per le imprese che spesso hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti a causa della loro posizione geografica o della mancanza di attività economiche in crescita nella loro zona.

I commercialisti sono stati di supporto all'imprenditore che si è affacciato in questo nuovo mondo, fornendogli tutta la consulenza per ottimizzare al meglio questo nuovo strumento. L'impatto delle FINTECH sulle imprese del Sud Italia è già evidente. Secondo uno studio della società di analisi dati Statista, il valore del mercato italiano delle FINTECH è cresciuto del 54,2% nel 2020, raggiungendo i 4,4 miliardi di dollari. La crescita delle FINTECH ha anche portato a un aumento del numero di startup.



CHI PROTEGGE I BAMBINI QUANDO SONO IN PERICOLO?

IO CI SONO.
IO DONO **IL 5X1000** ALL'UNICEF

IL TUO 5X1000 ALL'UNICEF:

si trasforma in interventi concreti, come medicine, vaccini, cure mediche, cibo terapeutico e acqua sicura per tutti i bambini che ne hanno bisogno.

A te non costa nulla. A loro salva la vita.

CODICE FISCALE

0	1	5	6	1	9	2	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nasce a Napoli il NEP, Network for European Policy Making

NEP, il primo think tank italiano per le politiche europee con la partecipazione dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Si sono tenuti a Napoli, giovedì 19 giugno, presso Palazzo Nunziante, sede di Banca Fideuram, i lavori di apertura e presentazione del Network for European Policy Making, - NEP, del quale il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti e la Fondazione dei commercialisti di Napoli sono partners.

Nel corso della prima sessione di lavori è stato illustrato il Progetto NEP, la cui governance si articola in tre organi: Il Comitato Direttivo, il Comitato d'Indirizzo ed Esecutivo e il Comitato scientifico.



Traendo le fila di quanto emerso dal primo panel negli interventi dei Professori Maria Antonia Ciocia, Luigi Nicolais, Gerardo Villanacci e Annamaria Colao, membri del Comitato Direttivo, nonché dal secondo panel negli interventi del Direttore esecutivo, Avv. Giuseppe Bova Crispino, dell'Avv. Fortunato Costantino e dei Dottori Paolo Gabriele e Raffaele Crispino, espressione del Comitato d'indirizzo, il senso profondo dell'iniziativa risiede nella volontà di implementare un metodo efficace di collaborazione tra sapere accademico e progettualità orientata ad avere un effettivo impatto sociale, economico, politico. Lo si farà creando ponti tra università, istituzioni e imprese. L'obiettivo è quello di elaborare analisi e avanzare proposte che siano scientificamente solide e socialmente rilevanti, avendo riguardo ai seguenti tre filoni di policies eurounitarie: la sostenibilità ambientale e sociale, la digitalizzazione, la coesione socio territoriale.

Hanno partecipato ai lavori intervenendo con i loro saluti, il dottor Vincenzo Moretta Presidente della Fondazione ODCEC di Napoli ed il dottor Vincenzo Tiby consigliere dell'ODCEC di Napoli, delegato all'Innovazione

La seconda parte dell'incontro è stata dedicata alla presentazione del libro del Prof. Claudio De Vincenti, "Per un governo che ami il mercato" (Il Mulino, 2024), con una tavola rotonda che ha coinvolto, oltre all'autore, la Prof.ssa Serena Sileoni, l'imprenditore Vito Grassi, i Professori Amedeo Lepore e Massimo Marelli.

Il dibattito sollecitato dal libro ha consentito di entrare nel merito dei temi di politica economica e specificamente del rapporto tra Stato e Mercato, della portata dell'intervento pubblico in economia.

L'autore, Claudio De Vincenti, membro del Comitato Direttivo del NEP, Professore ordinario di Economia Politica alla Sapienza di Roma, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, sottolinea che un intervento pubblico in grado di perseguire un interesse generale richiede la comprensione, fuori da idealizzazioni e demonizzazioni, del modo di operare del mercato e la capacità di apprezzarne, senza passiva accondiscendenza e senza pregiudizi ostili, il difficile lavoro di coordinamento e stimolo all'efficienza e all'innovazione.

A chiudere i lavori è stato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente dell' ANCI, che ha evidenziato il valore strategico del NEP nel contesto della città e della sua proiezione europea, affermando quanto l'iniziativa rappresenti un'occasione preziosa per rafforzare il ruolo di Napoli come hub di pensiero e azione politica, capace di parlare all'Europa partendo dalla cultura e dalla partecipazione.

Oltre 1500 commercialisti partenopei al Summer Party 2025



Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza

De Nuccio (Cndcec): "Commercialisti sempre più al centro dell'economia del Paese"

Turi (Odcec Napoli): "Guardiamo avanti con coraggio aprendo ai giovani"

Moretta (Fondazione Odcec Napoli): "Anno di grande crescita per la nostra professione"

“**I**l Summer Party promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli è ormai diventato un appuntamento 'must' dell'estate: un momento in cui è bello ritrovarsi tra colleghi, lontani da scrivanie e scadenze. Da qui parte un messaggio forte: la nostra comunità è sempre più compatta e centrale nell'economia del Paese, grazie al lavoro svolto con impegno sia a livello nazionale che territoriale. Con l'attuale governo si è avviato un dialogo significativo, che testimonia una rinnovata attenzione verso la nostra categoria. Viviamo una fase positiva: restano sfide da affrontare, ma siamo fiduciosi di poter superare". Queste le parole di **Elbano de Nuccio**,

presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, intervenuto al "Summer Party 2025" organizzato dall'Ordine e dalla Fondazione dei commercialisti napoletani.

Oltre 1500 presenze hanno animato la serata trascorsa al "Neasy" di Bagnoli in un clima di festa come ha sottolineato il numero uno dei commercialisti di Napoli **Eraldo Turi**: "Il 2025 è un anno importante per noi con tante novità nell'ambito professionale. Guardiamo avanti con coraggio e con l'intento di favorire l'accesso alla professione dei giovani. Stasera viviamo una straordinaria festa di amore, amicizia e colleganza animata dalla voglia di stare insieme".

Molto fiducioso anche **Vincenzo Moretta**, presidente della Fondazione Odcec Napoli e promotore della serata: "Viviamo un anno di forte crescita per la nostra professione. Siamo sulla strada giusta e raggiungiamo traguardi importanti grazie all'impegno del presidente nazionale. Un esempio concreto è il provvedimento '2407', che definisce finalmente il perimetro delle responsabilità dei collegi sindacali: una svolta per la categoria. Dopo mesi intensi, tra scadenze e adempimenti, è bello ritrovarsi per proseguire uniti, sempre in prima linea al fianco di famiglie e imprese".



Il Summer Party è anche un momento di attenzione verso i meno fortunati, come ha ricordato il consigliere segretario dell'Ordine **Fabio Cecere**: “La festa d'estate è il modo migliore per chiudere la stagione lavorativa insieme agli iscritti. Un appuntamento che unisce convivialità e solidarietà: come ogni anno, infatti, il ricavato sarà destinato in beneficenza a progetti che sostengono la crescita della nostra città. Un'occasione per ritrovarci, rafforzare i legami e ribadire l'impegno sociale della nostra comunità professionale”.

Il successo dell'evento è stato ribadito dalla consigliera dell'ordine **Marilena Nasti**: “Da 25 anni l'Ordine organizza questa festa e ogni volta è una serata straordinaria. Non ci stanchiamo mai di ritrovarci, al termine di un anno intenso di lavoro e di scadenze, condividendo non solo momenti di gioia ma anche un impegno che ci sta particolarmente a cuore: la beneficenza. Quest'anno l'evento è stato impreziosito dalla presenza di tantissimi amici e colleghi, con i quali continueremo a portare avanti la nostra missione professionale e sociale”.



Per **Gianluca Battaglia**, consigliere dell'Odcec di Napoli, “la nostra categoria professionale può offrire un contributo determinante allo sviluppo della città. Siamo presenti da protagonisti, al fianco di istituzioni e imprese, e percepiamo la fiducia della comunità che rappresentiamo. Continueremo a ispirarci ai tre principi che da 2.500 anni caratterizzano Napoli: sviluppo, solidarietà e crescita”.

Il legame tra iscritti è stato evidenziato dal consigliere **Giuseppe Puttini**: “Siamo una vera famiglia e, dopo un anno intenso di impegni, il dono più bello che possiamo farci è trascorrere del tempo insieme, parlando di noi e, per una volta, non di lavoro”.



Summer Party 2025 (da sinistra **De Nuccio**, **Moretta** e **Turi**)



Matteo De Lise, presidente dell'Associazione italiana Esperti in composizione della crisi: "I commercialisti possono continuare a essere protagonisti della svolta che la città sta vivendo. Abbiamo lavorato duramente per conquistare e rafforzare questo ruolo, rendendolo sempre più rilevante. Una serata come questa è il giusto riconoscimento dell'impegno e della nostra coesione".

Concetto ribadito anche da **Arcangelo Sessa**, revisore dell'Odcec partenopeo: "È sempre piacevole condividere questi momenti di festa con i colleghi, trascorrendo qualche ora di allegria dopo un anno intenso di lavoro e impegni istituzionali. Occasioni come questa ci consentono di 'ricaricare' le energie per i prossimi appuntamenti".

Scopri di più

Video Summer Party 2025



Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale



Eraldo Turi

Direttore Responsabile



Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione



Fabio Cecere



Marilena Nasti



Giuseppe Puttini



Vincenzo Tiby

Consiglio Direttivo Odcec Napoli

Gianluca Battaglia, Fabio Cecere, Maurizio Corciulo, Roberto Coscia, Lucia Di Lauro, Maria Cristina Gagliardi, Raffaele Ianuario, Antonella La Porta, Angela Labattaglia, Pietro Paolo Mauro, Marilena Nasti, Giuseppe Puttini, Vincenzo Tiby, Eraldo Turi, Pier Luigi Vitelli

Hanno collaborato in questo numero:

Luca Canale, Enrico Carrieri, Pasquale De Caro, Carlo De Simone, Ilaria Ferrara, Paolo Gabriele, Stefania Linguerri, Vincenzo Morrone, Giuseppe Pedersoli, Vincenzo Piccirillo, Renato Polise e Antonio Popolla

Il “Corriere del Commercialista” è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001



Controcopertina



Il Corriere del
Commercialista